

ARRIVATA IN PARLAMENTO LA LEGGE DI BILANCIO 2026: UNA MANOVRA MODESTA, RINUNCIATARIA E INGIUSTA

*La Legge di Bilancio per il 2026 si presenta come una **Manovra che promette stabilità ma consegna immobilismo**. È un testo **povero di visione**, costruito con risorse limitate e privo di una direzione economica chiara.*

*Nel momento in cui l'Italia avrebbe bisogno di un bilancio espansivo, che guardi in avanti, il Governo sceglie la **prudenza contabile come sostituto della politica** e percorre **in modo passivo e rinunciatario la via dell'austerità**, preoccupato più dei giudizi delle agenzie di rating – viste dalla premier come il male assoluto quando tuonava demagogicamente dai banchi dell'opposizione – che delle risposte da dare alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese, ai territori.*

*Il risultato è evidente: la **Legge di Bilancio più piccola e debole dal 2014**, con appena **18,7 miliardi di interventi**, meno della metà della media degli ultimi anni, dispersi peraltro in mille rivoli e non in grado di incidere in alcun modo sulla crescita, sui consumi e sugli investimenti.*

*E così la **crescita prevista per il 2026 non va al di là dello 0,7%** e la **pressione fiscale** resta inchiodata al **42,7% del PIL**, mentre la **produttività** resta ferma e gli **investimenti pubblici arretrano**. **Sanità, scuola, trasporti e casa** restano drammaticamente **sottofinanziati**, mentre si preannuncia un **incremento delle spese militari** che nel 2026 sarà di circa **3,5 miliardi**.*

*Insomma, è una Manovra che non sostiene la domanda interna, **non riduce le disuguaglianze e rinuncia a guidare il Paese** in una fase decisiva di transizione.*

*Se questo è il **prezzo da pagare per la riduzione del deficit** – dal 3% del PIL nel 2025 al 2,8% nel 2026, al 2,6% nel 2027 e al 2,3% nel 2028 – allora è **troppo alto**: tenere i conti in ordine è doveroso, ma è lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio a sottolineare che **se il Paese non torna a crescere non si riuscirà nemmeno a mettere davvero in sicurezza il debito pubblico**. Un Paese che cresce meno della media europea (1,3% nell'Eurozona) non riduce il debito, lo rende solo più pesante da sostenere*

*La verità è che il **Governo parla di prudenza**, ma **pratica la rassegnazione**. Invece di usare il bilancio come strumento di **politica economica**, lo riduce a un esercizio di **contabilità passiva**. Si rinuncia a orientare il sistema produttivo, a spingere l'innovazione, a sostenere i consumi interni. Non una parola sulla **politica industriale**, non una misura che aiuti le imprese a competere e innovare.*

*È una Manovra che vive alla giornata. Una Manovra che gestisce, non governa: non affronta i **nodi strutturali**, non risponde alle **fragilità sociali**, non indica una direzione di sviluppo.*

Nel momento in cui servirebbero scelte industriali, fiscali e sociali di lungo periodo, la destra consegna un bilancio **senza bussola e senza anima**.

Questo non è Governo dell'economia: è **amministrazione dell'immobilismo**. Ma un Paese che si limita a **gestire l'esistente** è un Paese che si **condanna al declino**.

FISCO: IL CUORE DELL'INGANNO

Il capitolo fiscale è il cuore del racconto del Governo, e anche il suo più grande inganno.

La riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota Irpef del 2° scaglione (da 28 a 50 mila euro) viene presentata come un passo verso la semplificazione e l'equità, ma la realtà è un'altra: un intervento **costoso e iniquo**, che vale **2,8 miliardi di euro** per produrre un beneficio reale di poche **decine di euro al mese** sui redditi medio-bassi.

I dati lo dicono con chiarezza: nell'intervallo di redditi compresi **fra 28 e 50 mila euro annui**, **il vantaggio cresce al crescere del reddito**, da poco più di 3 euro al mese per chi ne ha 30.000 a quasi 37 per chi ne ha 50.000. Ma il beneficio, al livello più alto, si estende poi ai **redditi fino a 200 mila euro** e in misura più contenuta anche oltre, disperdendo le poche risorse disponibili, rendendo la **misura inefficace** proprio per il ceto medio che si pretende di tutelare. Guardando poi alla categoria dei contribuenti: secondo l'Ufficio parlamentare del bilancio il **beneficio medio** è pari a **408 euro per i dirigenti** e si riduce a **123 e 23 euro**, rispettivamente, **per impiegati e operai**.

Nel frattempo, **l'inflazione** ha eroso il **15% del potere d'acquisto** dal 2022 a oggi e le tanto sbandierate misure di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti sono servite solo a compensare, per molti livelli di reddito solo parzialmente, l'effetto del **fiscal drag**, stimato da autorevoli studiosi in 25 miliardi di euro per il periodo 2022-2024. **Nessun segnale di equità, nessuna riforma vera.**

E mentre il Governo premia chi ha di più, **l'evasione fiscale** – stimata tra 98,1 e 102,5 miliardi di euro annui secondo il Rapporto sull'economia non osservata 2025 – resta il **grande tabù**. Nessun rafforzamento dei controlli, nessuna vera strategia di contrasto, a parte alcune misure introdotte in attuazione del PNRR. E, soprattutto, si ripropongono **condoni e rottamazioni**, con un effetto negativo stimato di **2,5 miliardi** di mancato gettito nel triennio per un tasso di adesione stimato al 3,33%.

Dietro l'ennesima "pace fiscale" si nasconde il solito messaggio chiaro: **chi non paga può continuare a farlo**. La nuova **rottamazione delle cartelle**, estesa persino a chi è decaduto dalle precedenti, elimina sanzioni e interessi e permette rateizzazioni lunghissime con un tasso del 4%, con un rischio di perdita di gettito anche superiore, a quello già elevato previsto dalla Relazione Tecnica; come dimostrano le quattro edizioni precedenti: **48 miliardi incassati a fronte di 81 miliardi attesi**.

È un favore a chi non ha rispettato le regole e un torto a chi le rispetta. Si parla di "normalità fiscale", ma è la **normalità dell'ingiustizia**: chi paga sempre continua a pagare, chi evade trova l'ennesima scorciatoia.

È opaco, d'altra parte, anche il capitolo **"banche"**, con entrate stimate di 4,4 miliardi di euro, in parte riconducibili ad un sistema **negoziato su misura**, in cui il **contributo** è presentato come **"volontario"**. Rimangono aperti due **interrogativi** evidenti: **quanto davvero incasserà lo Stato** e, soprattutto, **chi pagherà alla fine il conto**. Nulla garantisce

infatti che gli istituti non scarichino i costi sui correntisti, visto che la norma che nel 2023 vietava la traslazione non è stata più attuata. Una misura che doveva ridimensionare gli extra profitti realizzati dal sistema finanziario senza particolari meriti, finisce così per premiare chi ha tratto vantaggio dai tassi elevati e lasciando senza tutela chi ne ha subito gli effetti.

Anche la norma sugli **affitti brevi** è totalmente inadeguata a rispondere al problema degli affitti brevi: dovrebbe essere accompagnata da una **più attenta normativa urbanistica sui troppo facili cambi di destinazione d'uso** che stanno ferendo i centri storici. È un mercato, quello dell'affitto "lungo", che va totalmente ricostruito.

LAVORO E SALARI, I GRANDI ASSENTI

Mentre il **mercato del lavoro** italiano resta **uno dei più fragili d'Europa** e mentre siamo l'unico Paese europeo in cui, dopo la pandemia, i **salari** reali sono **più bassi** di prima (secondo l'Ocse -7,5 % rispetto al 2021), proprio il **lavoro** e i salari sono i **grandi assenti** della Manovra 2026. Non si affrontano infatti le cause della precarietà, non si rafforzano i contratti collettivi nazionali e le già scarsamente efficaci agevolazioni per le assunzioni giovanili e femminili restano frammentate e temporanee, senza un disegno strategico.

La Legge di Bilancio destina al "**pacchetto lavoro**" 2,1 miliardi, gran parte dei quali destinati a **misure episodiche**. Al di là della valutazione delle singole misure, è proprio il fatto che siano concepite come **elargizioni una tantum**, peraltro contenute e destinate a una **platea molto limitata** (interesserebbero **meno di un quarto dei lavoratori dipendenti**, tra il 18 e il 25 %), a renderle **strumenti privi di portata**. Incomprensibile il sostegno collettivo richiesto a forme di lavoro aggiuntivo, come festivi e turni, il cui costo superiore dovrebbe essere sostenuto da chi li esige; più comprensibile l'adeguamento dei buoni pasto. Anche la detassazione quasi completa dei premi di produttività andrebbe meglio collegata a un aumento degli strumenti di partecipazione organizzativa dei lavoratori nell'impresa.

La **tassazione al 5% sugli incrementi retributivi** negoziati nel 2025 e 2026 per la parte relativa al solo 2026 è un **intervento** che, essendo temporaneo e limitato, **non si traduce in un incentivo vero**, capace di superare la stasi dei contratti. Particolarmente grave è poi che l'incentivo non riguardi solo la contrattazione delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, ma possa addirittura **favorire**, come sottolineato anche da varie associazioni di categoria imprenditoriali, i **contratti pirata**.

Si avverte comunque l'improrogabile necessità di superare la logica di **interventi episodici in campo fiscale**, per passare a una **riforma organica** che assicuri **stabilità, equità e progressività** nel prelievo sui redditi. Una riforma ispirata al principio di equità orizzontale per cui, a parità di reddito, si dovrebbe pagare tutta la stessa imposta, superando l'approccio corporativo che sta invece prevalendo, per cui ogni categoria di contribuenti si batte per ottenere specifici privilegi.

La realtà è che il Governo continua a preferire un modello di crescita basato sul **lavoro povero e precario, rinunciando a investire in qualità e formazione**: l'Italia investe in formazione continua appena lo 0,2% del PIL, contro lo 0,6% della Francia e lo 0,8% della Germania.

Le **risorse per le politiche attive continuano a scendere**, mentre **non viene rifinanziato il programma GOL** né viene ampliato il sostegno alla formazione permanente. Le transizioni digitali ed ecologiche non vengono accompagnate da piani di riqualificazione

professionale, lasciando indietro migliaia di lavoratori nei settori più esposti. È la **resa dello Stato nell'unico campo che può cambiare le cose: formazione e reinserimento**.

E così, mentre il Governo ignora l'urgenza di **restituire potere d'acquisto** e di **neutralizzare compiutamente anche in prospettiva futura il fiscal drag**, attraverso una indicizzazione dei parametri fiscali, il Paese resta fermo: senza salario minimo, senza riforma della contrattazione, **senza una strategia per il lavoro di qualità**.

PER LA CRESCITA, NULLA DI NULLA

Di una **strategia industriale** degna di questo nome, nella Legge di Bilancio, **non c'è traccia**. Eppure dovrebbe essere una priorità: l'Italia continua a crescere alla metà della media europea e, senza il PNRR, sarebbe già in recessione. Nonostante ciò, invece di un piano per rilanciare gli investimenti e sostenere la competitività delle imprese, il Governo presenta una **serie sparsa di misure episodiche e insufficienti**.

Il nuovo **piano di incentivi da 4 miliardi nel triennio 2026–2028**, con il ritorno di super e iper ammortamento, viene **venduto come segnale di ripartenza**, ma **in realtà riduce la platea dei beneficiari**: potranno accedervi solo le imprese in utile, in prevalenza di grandi dimensioni, mentre il tessuto produttivo italiano è fatto di **piccole e medie imprese** spesso ancora in difficoltà.

Il Governo stanZIA appena un terzo di quanto richiesto da Confindustria – **8 miliardi in tre anni contro i 24 chiesti** – e lo fa **tagliando di quasi 4 miliardi il PNRR**. Un'operazione **contabile, non industriale**, che priva il Paese di una politica di sviluppo vera.

Gli altri **interventi sono frammentati e poco incisivi**: 2,3 miliardi nel 2026 per il credito d'imposta nella ZES unica, 200 milioni per la Nuova Sabatini, 300 milioni per la promozione ICE, 150 milioni per il turismo. Risorse che, sommate, non bastano nemmeno a compensare l'effetto dell'inflazione sui costi energetici e sui tassi di interesse per le imprese. Mancano completamente misure sull'accesso al credito, il Fondo di garanzia per le PMI non viene rifinanziato, e non c'è un solo intervento per sostenere i Confidi, che rappresentano uno strumento vitale per l'artigianato e le microimprese.

La parola **“dazi”** non compare neppure una volta nella manovra: nessuna strategia per difendere la manifattura italiana nei settori colpiti dalla concorrenza sleale o dagli shock geopolitici. E nulla per la **transizione ecologica e digitale**, che richiederebbe investimenti coordinati su filiere, ricerca e innovazione, formazione tecnica e credito agevolato.

Praticamente nulla anche per il **settore agricolo**, che avrebbe bisogno di un **piano organico**, di una strategia pluriennale che integri gli incentivi fiscali con **politiche di innovazione, tutela del reddito e valorizzazione delle filiere produttive**, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e con la strategia nazionale per l'agroalimentare sostenibile.

Insomma, **l'Italia avrebbe bisogno di una manovra poderosa**, capace di mobilitare risorse pubbliche e private e di accompagnare la trasformazione del suo sistema produttivo. Il Governo sceglie **invece l'immobilismo: un elenco di micro-misure dall'impatto minimo**, che non spostano di un millimetro la traiettoria piatta della nostra economia. Per la **crescita, davvero, nulla di nulla**.

SANITÀ: DEFINANZIARE È UNA SCELTA PRECISA

Il definanziamento della sanità non è più un incidente, è strutturale ed è figlio di una scelta politica precisa: ridurre il ruolo del servizio pubblico per aprire spazio al privato.

Dietro gli annunci di un “aumento record” delle risorse, la **realtà è impietosa**: il Fondo sanitario nazionale per il 2026 si ferma a 143 miliardi, con un **incremento nominale di 2,4 miliardi** che non copre nemmeno i rinnovi contrattuali e i costi dell'energia. Per gli anni successivi sono previsti ulteriori 2,65 miliardi nel 2027 e nel 2028, ma anche così le **risorse restano ben al di sotto dei fabbisogni reali**. In termini veri, è un **taglio**: l'incidenza del finanziamento della spesa sanitaria sul PIL scende **dal 6,3% al 6,0%** e secondo le proiezioni scenderà ancora **al di sotto di questa soglia nei prossimi anni**, tornando ai livelli pre-pandemia. Molte **Regioni**, già oggi in difficoltà, sono state costrette ad **aumentare l'addizionale regionale Irpef** per tentare di coprire il divario tra il Fondo sanitario nazionale e la spesa effettiva: un peso che ricade direttamente sui cittadini.

Le **conseguenze** di questo taglio reale sono **drammatiche**: **liste d'attesa** sempre più lunghe, **carenza di personale**, **fuga di medici e infermieri** verso il privato o all'estero. Negli ultimi dieci anni l'Italia ha perso 4.200 medici di base e 8.000 infermieri. È arrivato a **5,8 milioni** il numero degli italiani che hanno **rinunciato a una prestazione sanitaria** per motivi economici o legati alle liste di attesa. E sono 41,3 i miliardi che nell'ultimo anno i cittadini hanno speso di tasca propria.

La **pandemia sembrava aver insegnato la lezione**: investire sulla sanità pubblica è investire sul benessere e sulla sicurezza nazionale. E **invece**, la Manovra riduce le risorse per la medicina territoriale, non rinnova i contratti a tempo determinato del personale PNRR e non finanzia il piano per la digitalizzazione del sistema. Le **assunzioni** effettive di **medici e infermieri** saranno **appena 7.300**, a fronte delle 25-30 mila annunciate, e il piano triennale di assunzioni si limita a 6.300 infermieri e 1.000 medici. I fondi europei per Case di Comunità e Ospedali di Comunità sono bloccati, oltre che dai tagli subiti nelle rimodulazioni del PNRR, da ritardi amministrativi e carenze di personale.

Sul fronte della **spesa farmaceutica**, l'**aumento dei tetti di spesa** (+0,25%, di cui +0,20% per i diretti e +0,05% per la convenzionata) e l'**abolizione del payback** sulla convenzionata sono interventi minimi, incapaci di incidere sulla sostenibilità del sistema.

Per il Partito Democratico **la salute non è una spesa: è un investimento produttivo**, perché un Paese in buona salute è un Paese che lavora, cresce e innova. E allora le parole chiave devono essere: **finanziamento, personale, prossimità, prevenzione**.

Quando si parla di sanità va superata logica del “quanto possiamo permetterci” e bisogna partire invece da **“quali diritti vogliamo garantire”**. Non a caso la proposta di legge a prima firma Schlein presentata alla Camera pone due obiettivi molto chiari: aumentare gradualmente le risorse destinate alla Sanità pubblica, fino a **raggiungere la media europea del 7,5% del PIL**, ed eliminare il tetto di spesa per il personale fissato nel 2009 dal Governo Berlusconi, di cui facevano parte esponenti di tutte le forze dell'attuale maggioranza, a cominciare dall'allora Ministra Giorgia Meloni.

Così, e solo così, si può promuovere un **grande piano di assunzioni di medici, infermieri e tecnici** necessari per **abbattere le liste d'attesa e rilanciare il Sistema sanitario nazionale**, investendo innanzitutto nella **sanità territoriale**.

PENSIONI: DIREZIONE OPPOSTA RISPETTO AL DOVUTO

La Manovra 2026 interviene sul **sistema pensionistico**, ma **non nella direzione della giustizia sociale**: in quella **opposta**.

Vengono **cancellate Quota 103 e “Opzione Donna”**, e l'**Ape Sociale** è prorogata per **un solo anno**, con una dotazione **ridotta**: resta accessibile solo a disoccupati, invalidi, caregiver e lavoratori impegnati in attività gravose, con età minima fissata a 63 anni e 5 mesi.

Colpisce in particolare la **cancellazione di “Opzione Donna”**: misura che, pur con limiti, e prima delle limitazioni assurde imposte dal Governo, rappresentava una possibilità di flessibilità per chi ha carriere discontinue e carichi di cura familiari. La scelta del Governo **penalizza decine di migliaia di lavoratrici**, in un Paese dove il tasso di occupazione femminile resta al 53,7% e le interruzioni di carriera sono la regola. **È un taglio che aumenta le disuguaglianze di genere** e cancella il riconoscimento del lavoro di cura non retribuito

L'**età pensionabile aumenta** progressivamente (un mese in più nel 2027, tre mesi in più nel 2028, per giungere a cinque mesi in più nel 2029), arrivando a **67 anni e 5 mesi**, tra i livelli più alti d'Europa.

La **rivalutazione delle pensioni minime** è assolutamente **irrisoria**, non arriva **nemmeno a 4 euro al mese** (3,7 euro), e di fatto comporta un'ulteriore perdita di potere d'acquisto per 12 milioni di pensionati.

È una Manovra, sul fronte pensionistico, che **non tutela chi ha già dato e non offre prospettive a chi lavora oggi**. L'idea di **“equità intergenerazionale”** viene **sostituita dalla logica contabile del risparmio immediato**.

È anche l'**ennesimo tradimento delle promesse fatte in campagna elettorale**, l'ennesima giravolta rispetto alle dichiarazioni fatte per anni. Era **facile gridare a parole “aboliamo la Fornero”**: la realtà è che aumenta l'età di pensionamento e vengono cancellati i pochi strumenti di flessibilità di uscita, mentre non c'è nessuna attenzione alla previdenza femminile e alle prospettive dei giovani.

Il **PD** propone un **sistema più flessibile e inclusivo**, con il riconoscimento pieno dei lavori gravosi e usuranti, la valorizzazione dei periodi di cura, e la pensione di garanzia, a tutela dei percorsi lavorativi con carriere interrotte. Una riforma che unisca **sostenibilità finanziaria e giustizia sociale**.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: IL CAPITALE UMANO DIMENTICATO

C'è un'altra grande assente in questa manovra: la **conoscenza**. L'Italia spende in **istruzione e formazione** solo il **3,9% del PIL**, contro una **media europea del 4,6%**. Siamo in coda all'Europa, e i risultati si vedono: **dispersione scolastica quasi al 10%** e **carenza cronica di docenti**. Nel 2026 mancheranno **40 mila insegnanti**, con un'età media del corpo docente di **52 anni**, la più alta d'Europa.

Il **Fondo di finanziamento ordinario dell'università** resta attorno agli **8 miliardi**, mentre ne servirebbero almeno **10** per raggiungere la media UE. Le **borse di studio** coprono appena il **58%** degli aventi diritto, e il **diritto allo studio** resta una promessa non mantenuta.

*L'università segue lo stesso destino. I fondi per il sistema statale calano a **8,4 miliardi** (-200 milioni rispetto al 2025), il **diritto allo studio** scende a **640 milioni** (-40 rispetto all'anno scorso). I ricercatori a tempo determinato di tipo B si riducono del 12%, mentre 16 mila giovani studiosi sono emigrati nel 2024. Nessun incentivo al reclutamento, nessuna strategia per la ricerca pubblica. La **spesa per R&S** resta all'**1,5 % del PIL**, metà dell'obiettivo europeo. È il segno di un Paese che rinuncia alla conoscenza come leva di sviluppo.*

*Questa è la verità: **dietro la retorica sul "merito" c'è un sistema sempre più diseguale e impoverito.***

*Anche la **cultura** è sotto attacco. Il bilancio del Ministero scende a **2,5 miliardi di euro** (340 milioni in meno rispetto al 2025) e si riduce la dotazione del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** da **700 a 550 milioni** per il 2026 e a **500 milioni annui** dal 2027. Un comparto che vale **oltre 6 miliardi di PIL** e **170 mila posti di lavoro** viene colpito in modo pesante.*

*Vengono **ridotte** anche le risorse destinate ai **musei** e agli **istituti culturali**, mentre dietro l'istituzione di un **Fondo per il federalismo museale** la realtà è quella di una dotazione di **appena 5 milioni di euro**: una cifra simbolica a fronte delle necessità di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale.*

*È la **cultura ridotta a ornamento**, non a diritto, non a settore centrale per il futuro del Paese.*

*È la conferma una **visione ristretta**, che considera **istruzione e cultura** non come investimenti ma come **spese superflue**. Ma quando si taglia sulla conoscenza, **non si fa risparmio: si costruisce arretratezza.***

*Il PD ha una visione opposta: serve un **piano decennale per l'istruzione e la conoscenza**, che porti la spesa al **5% del PIL**, combatta la dispersione scolastica, renda universale l'accesso all'università pubblica e rafforzi la cultura come leva di crescita civile e democratica.*

*Perché **istruzione e cultura** sono **infrastrutture della Repubblica**, non capitoli di spesa.*

ENTI LOCALI E SERVIZI ESSENZIALI: L'AUSTERITÀ DI PROSSIMITÀ

*Non è una novità: le **amministrazioni locali** sono tra le principali **vittime della Manovra**. Alla riduzione del Fondo per gli investimenti comunali dello scorso anno si aggiunge ora il **mancato rifinanziamento delle compensazioni per i costi energetici**, che avevano permesso a molti Comuni di mantenere in equilibrio i bilanci. Le **Regioni**, dal canto loro, si trovano a gestire il rinnovo dei contratti della sanità e del trasporto pubblico locale senza risorse aggiuntive.*

*Al sistema del **trasporto pubblico locale** il **colpo inferto** è **diretto**: le risorse previste (150–180 milioni) coprono meno della metà del fabbisogno reale, stimato in oltre 370 milioni nel 2026 e 510 milioni dal 2027. Non è rispettata la promessa di destinare parte del gettito derivante dall'incremento delle accise sul gasolio alla copertura del contratto di lavoro. **Nessuna misura** viene introdotta per sostenere Comuni e Regioni nel **garantire i livelli essenziali di mobilità**, né un euro è previsto per reintrodurre il bonus abbonamenti o la gratuità per studenti e pendolari. A questo si aggiungono **tagli diretti** agli investimenti nelle grandi aree urbane: 50 milioni in meno per la **Metro C di Roma**, 15 milioni per la **M4 di Milano** e altri 15 per i collegamenti **Napoli-Afragola**. È un colpo alle città, proprio dove la domanda di trasporto pubblico è più alta.*

Rispetto ai **servizi sociali ed educativi** gli stanziamenti, a fronte di fabbisogni stimati dall'ANCI in circa 1,8 miliardi, arrivano **appena a 600 milioni**, cosa che significa **tagli agli asili nido, al trasporto scolastico, all'assistenza domiciliare**. Sul fronte del **personale**, la manovra destina **appena 50 milioni**.

Si crea così una “**austerità di prossimità**” che colpisce direttamente la vita quotidiana dei cittadini, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli Comuni.

In parallelo, vengono **ridotti** anche i **fondi per la rigenerazione urbana** e per la **manutenzione delle infrastrutture locali**, con effetti negativi su sicurezza, ambiente e qualità della vita. Un'altra scelta che, oltre a contraddire lo spirito del PNRR, indebolisce la capacità delle amministrazioni locali di garantire servizi e coesione territoriale

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE: NESSUNA STRATEGIA

In tutto questo, il **Mezzogiorno** nella Legge di Bilancio semplicemente **non c'è**. La Manovra lo tiene ai margini, come se la questione meridionale fosse un tema esaurito, e non invece il punto decisivo per la crescita del Paese.

La **politica di coesione** viene trattata come un **serbatoio di coperture** e non come una leva di sviluppo. Il **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**, in larga parte impegnato per compensare i tagli del PNRR, si riduce negli spazi effettivi di investimento: **oltre 2,4 miliardi di euro in meno** destinati alle regioni del Sud, che si aggiungono ai **3,5 miliardi già tagliati alla perequazione infrastrutturale** e agli **oltre 7 miliardi sottratti con la scorsa legge di bilancio alla decontribuzione per il lavoro al Sud**: tre tagli che colpiscono direttamente il diritto alla crescita dei territori meridionali. Anche la **Zona Economica Speciale** unica, presentata come la svolta per lo sviluppo del Sud, rischia di diventare un guscio vuoto: le risorse effettive stanziare ammontano a **2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028**. Il limite di 200 mila euro per l'accesso al credito di imposta riconosciuto ne preclude l'ingresso a molte piccole imprese.

Mentre si parla di “superare l'assistenzialismo”, il Governo **priva lavoratori, giovani e imprese** degli strumenti essenziali per competere ad armi pari. Le imprese meridionali continuano a scontare **costi energetici e logistici più alti**, un **divario infrastrutturale crescente** e un **tasso di disoccupazione doppio** rispetto al Centro-Nord.

Il Mezzogiorno non ha bisogno di elemosine o di bonus temporanei, ma di **programmazione, investimenti e visione**. Servono risorse ordinarie vincolate e verificabili per le aree in ritardo di sviluppo, una governance efficace della ZES unica, e un rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, troppo spesso lasciati soli.

Ma la **Legge di Bilancio** non fa alcun passo in nessuna di queste direzioni. Anzi, **arretra dove dovrebbe avanzare**. Senza una vera strategia di coesione, è il Paese intero che si indebolisce. Un **Sud marginalizzato** non è un problema locale: è un **freno nazionale**.

RIARMO: LA CORSA CHE IL PAESE NON PUÒ PERMETTERSI

Nel Documento programmatico di finanza pubblica, il Governo ha prefigurato un **forte aumento delle spese militari nei prossimi anni**. Dopo il vertice NATO dell'Aja, l'Italia si è impegnata a portare il bilancio della difesa fino al **5% del PIL entro dieci anni**, più del doppio dell'attuale livello, con un incremento graduale che dovrebbe cominciare già dal

2026. L'impegno assunto dal Governo di un incremento di 0,5 punti di PIL dal 2028 comporta un aumento di **oltre 20 miliardi in tre anni**, che secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio rischia di pesare sui conti pubblici e di imporre nuovi tagli ad altri capitoli di spesa.

Insomma, **non è certo una scelta neutra**: significa **spostare decine di miliardi dal welfare, dalla scuola e dalla sanità** verso un'espansione senza precedenti della spesa per armamenti.

Per il **Partito Democratico**, questa scelta non ha nulla a che vedere con una strategia di sicurezza europea: è una **corsa solitaria agli armamenti** che assorbe risorse senza aumentare la sicurezza comune. L'Italia avrebbe bisogno di investire in **cooperazione industriale, ricerca tecnologica e difesa europea integrata**, non di gonfiare i bilanci nazionali. Altrimenti il riarmo diventa solo l'ennesimo esercizio di **propaganda a spese del futuro**.

UN'ALTRA IDEA DI CRESCITA: IL PAESE CHE IL PD VUOLE COSTRUIRE

La Legge di Bilancio 2026 non è solo un errore contabile: è **la dichiarazione d'identità di un Governo che sceglie di non scegliere**. Questa è una Manovra che non fa crescere, che non redistribuisce, che non investe, che **taglia dove servirebbe investire** – sanità, scuola, cultura, coesione – e **spende dove non serve**: condoni, bonus effimeri, armi. È la politica del galleggiamento, della propaganda, del "tirare a campare" sulle spalle di chi lavora.

Le analisi di **ISTAT, Banca d'Italia e Corte dei conti** lo confermano: crescita nulla, redistribuzione nulla, rischi sulla tenuta dei conti. Le famiglie pagano l'inflazione, i giovani l'esclusione, il Mezzogiorno l'abbandono.

Il **Partito Democratico** propone l'esatto contrario: un'Italia che investa in lavoro, crescita sostenibile, giustizia sociale. **Lavoro** vuol dire salario minimo, contrattazione collettiva, lotta alla precarietà. **Crescita sostenibile** significa transizione verde, innovazione, infrastrutture. **Giustizia sociale** è sanità pubblica, scuola di qualità, diritto alla casa e un fisco equo.

La strada che indichiamo è diversa ed è fondata su **tre assi: lavoro, impresa e servizi pubblici essenziali**. Non slogan, ma scelte precise per restituire fiducia a un Paese che produce e lavora.

Lavoro e potere d'acquisto. Serve una **legge sul salario minimo**; il rafforzamento della **contrattazione collettiva nazionale** delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative; norme contro – e non a favore, come quelle approvate dal Governo con il decreto "primo maggio" e il collegato lavoro del 2024 – la **precarietà**; accesso alla **formazione di qualità**; equo compenso e riconoscimento di **tutele** anche ai **lavoratori autonomi**. Va rilanciato il **potere d'acquisto** con una riforma dell'Irpef che restituisca ai lavoratori ciò che il fiscal drag ha eroso, e con misure che garantiscano rinnovi contrattuali tempestivi e giusti.

Politiche industriali. L'Italia ha bisogno di una politica industriale moderna, che accompagni la transizione ecologica e digitale. Un **fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale**, incentivi mirati per le **filiere strategiche** e per l'**automotive sostenibile**, un piano di sostegno alle imprese esposte ai nuovi dazi e alle riconversioni produttive. Bisogna **ridurre il costo dell'energia**, accelerando sulle rinnovabili e introducendo contratti stabili a lungo termine (PPA e CFD) che liberino le imprese dalla volatilità del gas.

Servizi essenziali. La coesione sociale passa per il rifinanziamento di **sanità, scuola, casa e trasporto pubblico**. Non si cresce tagliando ciò che tiene insieme le comunità.

Le **risorse** volendo ci sono: bisogna avere il **coraggio di scegliere**. E la **capacità di scegliere bene**. Si possono recuperare 2,5 miliardi cancellando la nuova rottamazione delle cartelle, limitando il taglio Irpef ai redditi davvero medio-bassi, riordinando le agevolazioni fiscali e contrastando sul serio l'evasione. Altri fondi arriverebbero da una fiscalità ambientale più equa, riducendo i sussidi dannosi e rivedendo i bonus alle imprese. Infine, una vera tassazione degli extraprofitti – non solo per banche e assicurazioni, ma anche per il settore energetico e della difesa – e l'efficientamento della spesa pubblica, a partire dal piano di riarmo del Governo, che oggi drena risorse vitali per il welfare e gli investimenti civili.

È da qui che può ripartire l'Italia: da un'economia che metta al centro il **lavoro**, la **conoscenza** e la **sostenibilità**, e da uno Stato che torni a fare **politica industriale, non contabilità**. Un Paese che non si rassegni alla disuguaglianza e che scelga, finalmente, di **crescere insieme**.

Il PD non si rassegna a un'Italia rassegnata. Crede nella possibilità di un Paese più giusto, più unito, più moderno. E continuerà a battersi, dentro e fuori le istituzioni, perché la **Legge di Bilancio** torni a essere non solo un atto contabile, ma uno **strumento di trasformazione, di eguaglianza e di fiducia nel futuro**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" [AS1689](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. Assegnazione alla V Commissione Bilancio.

TITOLO I – RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Risultati differenziali del bilancio dello Stato (art. 1)

Vengono definiti per il triennio 2026-2028 i **principali saldi di finanza pubblica**, fissando il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato.

Il **saldo netto da finanziare** del bilancio dello Stato è pari a **155 miliardi di euro** per il **2026**, 138 miliardi per il 2027, 92 miliardi per il 2028, con un **indebitamento netto** nel **2026** pari al **2,8% del PIL**, destinato a scendere al 2,6% nel 2027 e al 2,3% nel 2028.

TITOLO II - MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Revisione della disciplina dell'Irpef (art. 2)

Si interviene sulla struttura a tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'**Irpef**, introducendo una **riduzione dell'aliquota intermedia** (che si applica alla parte di reddito compresa **fra i 28 mila e i 50 mila euro**) **dal 35 al 33 per cento**. La misura, del valore di **2,8 miliardi**, è finalizzata a sostenere il reddito disponibile delle famiglie, ma ha carattere temporaneo. Si prevede un meccanismo diretto a sterilizzare, almeno parzialmente, il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200 mila euro. La relazione tecnica stima un beneficio che varia fino a un massimo, in un anno, di 440 euro per i redditi pari o superiori ai 50 mila euro.

Carta “Dedicata a te” per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 3)

Rifinanziata per il 2026 la **Carta “Dedicata a te”**, destinata ai nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro, con una dotazione di 500 milioni di euro. Il beneficio, gestito dai Comuni e distribuito tramite Poste Italiane, ammonta mediamente a **380 euro annui per nucleo** e può essere utilizzato per l'acquisto di beni alimentari essenziali. La misura prosegue la sperimentazione avviata nel 2023, ma non ne modifica i criteri di accesso né ne amplia la platea.

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (art. 4, co. 1 e 6)

Si introduce, per il 2026, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al **5%**, sugli **incrementi retributivi** riconosciuti in sede di **rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro** sottoscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. L'agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del **settore privato** con **reddito complessivo non superiore a 28 mila euro annui**.

Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa e su alcune maggiorazioni e indennità (art. 4, co. 2-6)

Si modifica in via transitoria la disciplina, relativa ai lavoratori dipendenti privati, dell'**imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da **premi di risultato** e da **forme di partecipazione agli utili d'impresa**. Le modifiche prevedono, per il 2026 e il 2027, la riduzione dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale** e l'elevamento del **limite annuo dell'imponibile** ammesso al regime tributario in oggetto a **5 mila euro lordi**.

Per il periodo di imposta relativo al 2026 si introduce, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a **maggiorazioni e indennità per**

lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al **lavoro a turni**, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali. Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente** del soggetto **non** sia stato **superiore**, nel 2025, a **40 mila euro**.

Disciplina delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art. 5)

Viene incrementato **da 8 a 10 euro** il **valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. La disposizione non si applica ai buoni cartacei.

Misure fiscali in favore delle imprese agricole (art. 6)

Prorogata per il 2026 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si introduce un credito d'imposta del 40% per gli investimenti in tecniche di agricoltura di precisione e per la riduzione delle emissioni.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi (art. 7)

Si interviene sulla disciplina delle **locazioni turistiche di breve durata**, limitando l'applicazione della **aliquota ridotta al 21%** per il **primo immobile in locazione breve** assoggettato al regime di **cedolare secca**, alla sola ipotesi nella quale il contratto sia concluso **senza l'utilizzo di intermediari finanziari o portali telematici**. Negli altri casi l'aliquota viene **innalzata al 26%**.

Misure in favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero (art. 8)

Si prevede una misura a favore dei **dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale**, riconfermando il riconoscimento del **trattamento integrativo speciale** per prestazioni di **lavoro straordinario** effettuate nei **giorni festivi** o per **lavoro notturno**.

Detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9)

Viene **prorogato per tutto il 2026** il **regime fiscale più favorevole**, previsto fino al 2025 dalla scorsa Legge di Bilancio, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (**ecobonus**) agli interventi di **ristrutturazione edilizia** e a quelli in materia antisismica (**sismabonus**). Viene inoltre prorogato per il 2026, alle stesse condizioni del 2025, il cosiddetto **bonus mobili**.

Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille (art. 10)

Si incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del **cinque per mille** dell'Irpef a decorrere **dal 2026**, portandola da 525 a **610 milioni** di euro annui.

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 11)

Si eleva da 200 mila a **300 mila euro** l'importo dell'**imposta sostitutiva** sui redditi prodotti all'estero realizzati da **persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. Si eleva inoltre da 25 mila a **50 mila euro** l'**importo ridotto dell'imposta sostitutiva** sui redditi prodotti all'estero realizzati dai **familiari** per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta

Condizioni di accesso al regime forfetario (art. 12)

Si estende al **2026** la modifica introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila a **35 mila euro** la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è **precluso l'accesso al regime forfetario**.

Disposizioni in materia di criptovalute (art. 13)

Si escludono dall'incremento al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle **plusvalenze** e sui **proventi** derivanti dalla detenzione di **criptoattività**, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti **l'aliquota dell'imposta resta al 26 per cento**.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 14)

Si ripropone il **regime fiscale agevolato** per l'**assegnazione di beni ai soci**. Le società commerciali che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni non strumentali, come immobili o mobili registrati, possono beneficiare di una **imposta sostitutiva dell'8%**, che sale al 10,5% per le società non operative. L'imposta si applica sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. La stessa agevolazione si estende alle società che gestiscono beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro la stessa data. In questo caso, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni dei soci è aumentato dell'importo già assoggettato a imposta sostitutiva, senza che si applichi la presunzione di distribuzione prioritaria di utili o riserve. La norma rinnova inoltre, per le imprese individuali, la **possibilità di estromettere dal patrimonio i beni immobili strumentali**, anche se posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'operazione venga effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 15)

Si introducono **nuove regole sulla tassazione**, ai **fini Ires**, delle **plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali**, con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025. La possibilità di rateizzare la tassazione in cinque quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze generate dalla cessione di aziende o rami d'azienda posseduti da almeno tre anni, e per quelle realizzate dalle società sportive professionistiche nella cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti, purché tali diritti siano stati detenuti per almeno due anni e limitatamente alla parte corrispondente a un corrispettivo in denaro. Per tutte le altre plusvalenze, escluse quelle relative a partecipazioni soggette al regime PEX, la rateizzazione viene ridotta a tre quote annuali. In questi casi, i beni devono essere stati posseduti per almeno cinque anni e, se si tratta di immobilizzazioni finanziarie non PEX, devono risultare iscritti come tali nei bilanci degli ultimi cinque esercizi.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 16)

Si dispone la riapertura dei termini per l'**affrancamento straordinario** delle **riserve in sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio chiuso al **31 dicembre 2024**, attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura del **10 per cento**.

Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE Irap e della disciplina delle istanze di rimborso (art. 17)

Si prevede che a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i **dividendi provenienti da società dell'Unione europea** percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane siano **esclusi dalla base imponibile Irap per il 95%** del loro ammontare. L'agevolazione si applica a condizione che la partecipazione nella società che distribuisce gli utili sia diretta e almeno pari al 20% del capitale, che tale società abbia forma giuridica prevista dalla direttiva UE 2011/96, sia residente fiscalmente in uno Stato membro e sia soggetta a una delle imposte indicate dalla stessa direttiva, senza beneficiare di regimi di esenzione permanenti. Inoltre, la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno e i dividendi devono provenire da strumenti finanziari la cui remunerazione non sia deducibile nello Stato estero di residenza dell'emittente. Per i periodi d'imposta precedenti, è riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso dell'Irap versata in eccesso (sulla parte del 45% dei dividendi che ha concorso alla base imponibile), purché non sia decorso il termine di 48 mesi al 1° gennaio 2026. In alternativa, il credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20 della stessa legge.

Modifica alla disciplina dei dividendi (art. 18)

Modificato il regime fiscale dei **dividendi percepiti da imprenditori, società ed enti residenti**, restringendo l'applicazione dell'attuale "regime di esclusione" – pari al 40% per i soggetti Irpef e al 95% per i soggetti Ires – ai soli dividendi derivanti da partecipazioni, dirette o indirette, pari ad almeno il 10% del capitale della società che li distribuisce. Le nuove regole si applicano agli utili, alle riserve e agli altri fondi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026.

Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese (art. 19)

Si introduce, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per i tre anni seguenti, una **deroga al principio di deducibilità immediata delle perdite attese su crediti verso la clientela** rilevate secondo il modello ECL dell'IFRS 9 (il modello delle "Expected Credit Losses", cioè delle perdite attese su crediti, introdotto dal principio contabile internazionale IFRS 9 - Strumenti finanziari). Tali perdite saranno deducibili, ai fini Ires e Irap, in cinque quote annuali costanti a partire dall'esercizio in cui vengono contabilizzate. È inoltre previsto che le attività per imposte anticipate (DTA) generate da questo differimento non possano essere trasformate in crediti d'imposta e non concorrano al calcolo della base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari versano annualmente per accedere al relativo regime di trasformazione.

Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva (art. 20)

Viene modificata la disciplina del **contributo straordinario sui cosiddetti "extraprofitti" delle banche**. A partire dagli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2028, viene introdotta una **presunzione legale** secondo cui, in caso di distribuzione di utili o riserve, si considera prioritariamente distribuita la riserva che era stata accantonata in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria. In questo caso, la riserva è soggetta a tassazione con **aliquota del 40%**, oltre agli interessi calcolati dal termine originario di pagamento dell'imposta.

È inoltre prevista la possibilità di **affrancare la riserva** con un'imposta sostitutiva agevolata, applicando un'aliquota ridotta del **27,5%** per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del **33%** per quello successivo. In questi casi non sono dovuti interessi, e questa agevolazione rappresenta l'unica modalità di affrancamento delle riserve consentita entro il 31 dicembre 2028.

Incremento dell'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (art. 21)

Previsto un aumento temporaneo delle **aliquote IRAP per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione**. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, l'aliquota sale al **6,65%** per banche e intermediari finanziari e al **7,90%** per le imprese assicurative, con un incremento di due punti percentuali rispetto ai livelli attuali. L'aumento deriva dalla reintroduzione delle aliquote precedenti al decreto-legge n. 66 del 2014, che le aveva ridotte.

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (art. 22)

Introdotte misure di carattere temporaneo sulla determinazione delle basi imponibili **Ires e Irap** per gli intermediari finanziari. In particolare, una parte di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel 2027 viene rinviata e dedotta in due esercizi, ossia quello in corso al **31 dicembre 2027** e quello successivo.

Per i periodi d'imposta 2026 e 2027 viene inoltre prevista una **limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze Ace**, che potranno essere compensate solo fino al **45% del maggior reddito imponibile nel 2026** e al **54% nel 2027**. Questa restrizione vale anche per le società che aderiscono al **consolidato fiscale**, incluse le società consolidanti.

Infine, la norma stabilisce i criteri per il calcolo degli **acconti d'imposta** relativi ai periodi 2026, 2027 e ai due anni successivi.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 23)

Viene introdotta una nuova **definizione agevolata dei debiti fiscali** affidati alla riscossione tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**, consentendo ai contribuenti di estinguerli in forma agevolata.

Il pagamento potrà avvenire **in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali**, secondo modalità e termini stabiliti dall'agente della riscossione, che comunicherà entro il **30 giugno 2026** l'importo complessivo dovuto, le singole rate e le relative scadenze.

La misura disciplina inoltre le **procedure di adesione**, gli **effetti della domanda** (come la sospensione delle procedure esecutive), e prevede che l'eventuale **mancato pagamento delle rate** comporti la perdita dei benefici della definizione.

Sono previste norme specifiche per i debiti legati a **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, per le **violazioni del Codice della strada** (limitate agli interessi) e per i **debiti già oggetto di precedenti definizioni** poi decadute.

Restano esclusi, invece, i debiti compresi nella **"rottamazione-quater"** per i quali, al 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.

Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali (art. 24)

Si riconosce a **Regioni ed enti locali** la possibilità di introdurre **proprie forme di definizione agevolata** per i tributi di loro competenza, nell'ambito dell'autonomia finanziaria di cui dispongono. Questa facoltà può essere esercitata anche in presenza di **procedimenti di accertamento o contenziosi tributari** già in corso, e si estende ai casi in cui la legge statale preveda misure analoghe di definizione agevolata. Le Regioni e gli enti locali dovranno rispettare specifiche **condizioni e criteri di attuazione** stabiliti dalla norma, e i relativi regolamenti entreranno in vigore secondo modalità definite dagli stessi enti.

È inoltre prevista la possibilità di applicare la definizione agevolata anche alle **entrate di natura patrimoniale**, mentre viene abrogata la disposizione della legge finanziaria 2003 che riconosceva una facoltà analoga, ora sostituita dal nuovo quadro normativo.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 25)

Si inserisce una nuova procedura per **contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'Iva**. In base a una nuova liquidazione

automatizzata, le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni (art. 26)

Si amplia, a partire dal **1° luglio 2026**, il **divieto di compensazione** tra crediti agevolativi e debiti per **contributi previdenziali e premi Inail**, oggi previsto solo per banche, intermediari finanziari e bonus edilizi.

Inoltre, viene **ridotto da 100 mila a 50 mila euro** il limite oltre il quale i contribuenti con **debiti fiscali iscritti a ruolo** non possono utilizzare la **compensazione orizzontale**, cioè tra imposte di natura diversa.

Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 27)

Si modifica la disciplina sulla **fatturazione elettronica**, consentendo all'**agente della riscossione** di accedere ai dati relativi ai **corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente** dai contribuenti con debiti iscritti a ruolo. L'obiettivo è **potenziare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi**, grazie a una conoscenza più aggiornata delle entrate dei debitori.

Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 28)

Viene disposto un **aumento graduale, tra il 2026 e il 2028**, delle **accise minime** su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. La norma **aggiorna i criteri di calcolo dell'accisa** sui prodotti a **tabacco riscaldato** e dell'**imposta di consumo** sulle **sigarette elettroniche**, sia con sia senza nicotina. Si introduce inoltre una nuova disciplina per le **nicotine pouches**, prevedendo il **divieto di vendita a distanza**, obblighi di **tracciabilità**, **limiti al contenuto di nicotina**, **avvertenze sanitarie** e requisiti di **sicurezza per le confezioni**. Infine, vengono **riviste le aliquote di accisa** applicabili alle diverse tipologie di prodotti del tabacco.

Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (art. 29)

Si **rinvia al 1° gennaio 2027** l'entrata in vigore della **plastic tax** e della **sugar tax**, originariamente previste dalla Legge di Bilancio 2020. Il rinvio comporta una **perdita di gettito stimata in 73 milioni di euro** per la plastic tax e **312 milioni di euro** per la sugar tax nel 2026. Le due imposte riguardano rispettivamente il consumo di **manufatti in plastica monouso (MACSI)** e di **bevande analcoliche edulcorate**.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (art. 30)

Vengono **uniformate le aliquote di accisa su benzina e gasolio**, fissandole entrambe a **672,90 euro per 1.000 litri**, e **abroga il precedente meccanismo di allineamento graduale** previsto dal decreto legislativo n. 43 del 2025. Restano **esclusi dall'aumento** i carburanti destinati a **usi agricoli e industriali**, mentre viene **confermato il regime agevolato** per i **biocarburanti**. Le **maggiori entrate** derivanti dalla misura confluiranno nel **Fondo per l'attuazione della delega fiscale**.

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 31)

Vengono modificati i **limiti di deducibilità delle svalutazioni sui titoli obbligazionari**. Per i soggetti che adottano i **principi contabili nazionali (OIC)**, le svalutazioni delle **obbligazioni non detenute come immobilizzazioni finanziarie** sono deducibili **nei limiti delle variazioni del mercato telematico delle obbligazioni (MOT)** registrate nei sei mesi precedenti la chiusura del periodo d'imposta. Lo stesso criterio viene esteso anche alle **obbligazioni detenute come immobilizzazioni finanziarie** e, per i soggetti che applicano gli **IAS/IFRS**, ai **titoli obbligazionari non detenuti per finalità di negoziazione**.

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (art. 32)

Si introduce, **in via sperimentale per il 2026**, un sistema di **monitoraggio fiscale** tramite un apposito campo nella dichiarazione dei redditi. Saranno oggetto di rilevazione: la **rivendita di azioni proprie**; la **deduzione degli oneri legati ai piani di stock option**; la **deduzione dei costi relativi a marchi d'impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita**. Tali operazioni dovranno essere riportate in un **prospetto dedicato** all'interno della dichiarazione dei redditi.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 33)

Viene introdotta, per gli **intermediari finanziari**, una **deduzione forfetaria decrescente** degli **interessi passivi**, che passa dal **96% al 99%** nel periodo **2026-2029**, per poi tornare alla deducibilità integrale dal 2030. Restano confermate le **regole di deduzione** già previste per i soggetti che aderiscono al **consolidato fiscale**, mentre le disposizioni sugli **acconti d'imposta** sono formulate in modo da produrre effetti solo sui **versamenti a saldo** di ciascun esercizio.

Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (art. 34)

Viene abrogata la **normativa sull'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale** usato come combustibile e sull'**imposta regionale sostitutiva** per le utenze esenti, insieme alle relative norme attuative e modificative. Vengono stabilite le modalità di **versamento dell'acconto e del conguaglio** dei tributi dovuti per il **secondo semestre 2027** e si

coordinano le disposizioni del **decreto legislativo n. 398/1990** con il nuovo **Testo unico delle accise**. Le **Regioni a statuto ordinario** dovranno adeguare la propria legislazione, mentre lo Stato garantirà un **ristoro delle minori entrate** derivanti dall'abrogazione dei tributi.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 35)

Si modifica il DPR n. 633/1972 in materia di **IVA**, stabilendo che, nelle **cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in compensazione** o per estinguere obbligazioni pregresse, la **base imponibile** sia determinata in base ai **costi sostenuti dal cedente o prestatore**. La misura ha lo scopo di **allineare la normativa italiana alla disciplina dell'Unione europea**.

Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 36)

Sono esclusi dall'applicazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, e dell'imposta sostitutiva sui redditi da obbligazioni, i **proventi** derivanti dalla gestione della liquidità del conto di Tesoreria e quelli provenienti dall'**emissione di titoli di Stato destinati al Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Restano validi i comportamenti fiscali adottati prima dell'entrata in vigore della norma.

TITOLO III - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 (art. 37)

Si introduce un **esonero parziale dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, per un massimo di **24 mesi**, relativo alle **assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate nel **2026** per profili non dirigenziali. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale, nel limite di spesa di 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028.

Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione (art. 38)

Si elimina la **sospensione di un mese** dell'erogazione dell'**Assegno di inclusione** prevista tra un periodo di fruizione e l'altro, sia al primo rinnovo sia nei successivi, specificando inoltre che il **contributo straordinario aggiuntivo** introdotto per il **2025** a compensazione del mese di sospensione resta applicabile solo ai **nuclei familiari** il cui **diciottesimo mese di beneficio** cade nel **novembre 2025**.

Ape sociale (art. 39)

Si proroga **fino al 31 dicembre 2026** la possibilità di accedere all'**Ape sociale** per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti, estendendo anche per il 2026 le procedure semplificate di accesso. La misura è accompagnata da un incremento delle risorse destinate alla sua copertura finanziaria fino al 2031. L'assegno non può essere cumulato con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5 mila euro lordi annui.

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 40)

Sono **prorogate per il 2026** diverse **misure di sostegno al reddito**, finanziate attraverso il **Fondo sociale per occupazione e formazione**. Le proroghe riguardano l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex Ilva e il trattamento straordinario di cassa integrazione per le imprese in crisi industriale complessa, in cessazione o riorganizzazione, o che stipulano contratti di solidarietà. La misura si estende anche alle imprese di interesse strategico nazionale e prevede la proroga di alcune convenzioni per l'impiego dei lavoratori socialmente utili.

Proroga delle agevolazioni contributive per i contratti di solidarietà (art. 41)

Viene **stabilizzato a partire dal 2026** l'aumento delle **maggiorazioni sociali** per i **pensionati con redditi bassi**, già previsto in misura ridotta per il 2025. L'incremento passa **da 8 a 20 euro mensili**, mentre il limite di reddito per poterne beneficiare viene elevato da 104 a 260 euro annui.

Rinnovo dei contratti del pubblico impiego e delle forze dell'ordine (art. 42)

A partire dal 1° gennaio 2027 vengono **innalzati di tre mesi i requisiti per il pensionamento** del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**. L'aumento si aggiunge agli ulteriori adeguamenti dei requisiti pensionistici previsti dalle norme generali introdotte dall'articolo successivo.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici (art. 43, co. 1-9, 11 e 44)

A partire dal 2027 viene introdotto un **adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento** legato all'aumento della speranza di vita, aggiornato ogni due anni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'aumento sarà di **un mese nel 2027** e di **tre mesi dal 1° gennaio 2028**, ma non si applicherà ai lavoratori impegnati in **mansioni gravose o usuranti**.

Per i dipendenti pubblici, il termine per la **liquidazione delle indennità di fine servizio** decorrerà dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione considerando l'aumento dei requisiti. Inoltre, dal 2027 il termine dilatorio per la liquidazione

in caso di cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio sarà **ridotto da 12 a 9 mesi**, con la **neutralizzazione dell'aumento di tre mesi** a regime dal 2028.

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (art. 43, co. 10)

Si estende, per il 2026, la possibilità di accedere all'**incentivo per la permanenza al lavoro** destinato ai dipendenti pubblici e privati che abbiano maturato il diritto al **pensionamento anticipato** in base all'anzianità contributiva, indipendentemente dall'età. L'incentivo prevede che al lavoratore sia riconosciuta la **quota di contribuzione pensionistica a suo carico**, con la conseguente **sospensione del versamento** e dell'**accredito dei contributi** sia per la sua parte sia per quella del datore di lavoro.

Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (art. 45)

Si estende la possibilità per i **fondi pensione** di investire, anche in modo indiretto, in **strumenti finanziari** emessi da società o enti che operano nei settori **infrastrutturali, turistici, culturali, ambientali, energetici, dei trasporti, sanitari e delle telecomunicazioni**, inclusi quelli digitali. I **limiti massimi di investimento** e le procedure da seguire in caso di loro superamento saranno definiti con **decreto ministeriale**. Resta fermo il principio secondo cui gli investimenti in attività **non quotate sui mercati regolamentati** devono mantenersi entro livelli **prudenziali**.

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 46)

Viene posticipata al **2027** l'entrata in vigore dell'**esonero contributivo parziale** previsto per le **lavoratrici madri** con due o più figli. Nelle more, per il **2026** viene riconosciuto un **bonus mensile di 60 euro** alle **lavoratrici dipendenti o autonome** con **due figli** di età inferiore a dieci anni e **reddito annuo fino a 40.000 euro**.

La stessa integrazione è concessa anche alle **madri con più di due figli**, alle stesse condizioni di reddito, ma solo per i mesi non coperti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le somme, relative al periodo da **gennaio a novembre 2026**, saranno erogate in **un'unica soluzione a dicembre 2026** e **non concorreranno al calcolo dell'Isee**.

Modifiche del calcolo dell'Isee relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti (art. 47)

Vengono introdotte due modifiche ai criteri di calcolo dell'**Isee** applicabili ad alcuni istituti di welfare, tra cui l'**Assegno di inclusione**, il **Supporto per la formazione e il lavoro**, l'**assegno unico per i figli**, il **bonus asili nido** e l'**assegno una tantum per le nascite o adozioni**.

La prima modifica riguarda il valore dell'**abitazione di proprietà** escluso dal patrimonio: il limite viene **innalzato da 52.500 a 91.500 euro**, con un **ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo** (in precedenza dal secondo).

La seconda modifica interessa la **scala di equivalenza** per i nuclei con figli, introducendo una **maggiorazione di 0,1** per due figli, **0,25** per tre, **0,40** per quattro e **0,55** per cinque o più figli, incrementando così le attuali soglie.

Le modifiche sono accompagnate dall'**aggiornamento dei limiti di spesa e degli oneri finanziari** relativi alle prestazioni coinvolte.

Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici (art. 48)

Viene introdotto, a partire dal **1° gennaio 2026**, un **esonero totale dei contributi previdenziali** per i **datori di lavoro privati** che assumono **donne madri di almeno tre figli minorenni**, disoccupate da almeno sei mesi. L'esonero, fino a un massimo di **8.000 euro annui**, ha durata di **24 mesi** per i contratti a tempo indeterminato, **12 mesi** per quelli a tempo determinato e **18 mesi** in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

L'agevolazione **non si applica** ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato e **non è cumulabile** con altri sgravi contributivi. È riconosciuta entro **limiti di spesa annuali** fino al 2034 e, dal 2035, secondo disponibilità; l'Inps monitorerà l'andamento delle risorse e potrà sospendere l'accoglimento delle domande una volta raggiunto il tetto di spesa previsto.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti (art. 49)

Viene riconosciuta, dal **1° gennaio 2026**, una **priorità nella trasformazione o rimodulazione** del contratto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale** per i lavoratori con **almeno tre figli conviventi** di età inferiore a **dieci anni**; il limite anagrafico non vale se uno dei figli è **disabile**. La priorità si applica solo se la riduzione dell'orario è di **almeno il 40%**.

Per i **datori di lavoro privati** che, su base consensuale, accolgono tali richieste è previsto un **esonero contributivo temporaneo**, subordinato al mantenimento del **monte ore complessivo aziendale** e al rispetto dei **limiti di spesa** fissati. Le modalità di attuazione saranno definite con **decreto ministeriale**.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (art. 50)

Si estende l'ambito dei **congedi parentali** per i lavoratori dipendenti, includendo anche i **figli tra i 12 e i 14 anni** e, in caso di **adozione o affidamento**, i minori fino al **quattordicesimo anno di ingresso** nella famiglia.

Viene inoltre modificata la disciplina dei **congedi per malattia dei figli**: il limite annuale per ciascun genitore passa da **5 a 10 giorni lavorativi** e la possibilità di fruirne è estesa ai **figli tra 8 e 14 anni**. Tali congedi restano **non retribuiti**, ma coperti da **contribuzione figurativa**.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (art. 51)

Si consente di **prolungare il contratto a tempo determinato** dei lavoratori assunti in **sostituzione di personale in congedo di maternità o parentale**, anche tramite somministrazione, per un periodo aggiuntivo di **affiancamento** con la lavoratrice rientrata, fino al compimento del **primo anno di età del bambino**.

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 52)

Viene istituito, a partire dal 2026, un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, con una **dotazione annua di 60 milioni di euro**, destinato ai **comuni** per il finanziamento e il potenziamento di **centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e spazi educativi e ricreativi**.

Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 53)

Viene istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare**, destinato a finanziare interventi legislativi che definiscano questa figura e ne riconoscano il valore sociale ed economico. Il fondo dispone di **1,15 milioni di euro per il 2026** e di **207 milioni di euro annui** a partire dal **2027**.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 54)

Viene incrementato di **10 milioni di euro annui** a partire dal **2026** il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, con l'obiettivo di sostenere il Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica e di rafforzare centri antiviolenza e case-rifugio.

Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza (art. 55)

Viene aumentata la dotazione del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** di **0,5 milioni di euro nel 2026** e di **4 milioni di euro annui dal 2027**, per finanziare interventi a **sostegno delle donne vittime di violenza**.

Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati (art. 56)

Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un **Fondo per il sostegno abitativo** destinato a **genitori separati o divorziati** non assegnatari della casa familiare e con **figli a carico**, per i quali il contributo è riconosciuto fino al **compimento dei 21 anni**. I criteri e le modalità di accesso saranno definiti con **decreto ministeriale**. Il fondo ha una **dotazione di 20 milioni di euro annui** a partire dal **2026**.

Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani (art. 57)

Vengono aumentate le risorse destinate all'attuazione del **Piano nazionale d'azione contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani**, con un incremento di **4 milioni di euro per il 2026** e di **9,2 milioni di euro annui** a partire dal **2027**.

TITOLO IV - MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici (art. 58, comma 1)

Viene introdotta, per il solo **anno d'imposta 2026**, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle **addizionali regionali e comunali** pari al **15%** sul **trattamento economico accessorio** dei **dipendenti pubblici non dirigenti** con **reddito annuo fino a 50 mila euro**, entro un limite di **800 euro di imponibile**. Sono esclusi dal beneficio i militari e il personale delle Forze di polizia che già usufruiscono di un regime fiscale agevolato specifico.

Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni (art. 58, comma 2)

Si stabilisce che, dal 2026, una quota del fondo per il **trattamento economico accessorio** del personale dei **Ministeri e della Presidenza del Consiglio**, compreso quello dirigenziale, sia destinata anche alle **amministrazioni indicate in un apposito allegato**, per garantire un **incremento proporzionale delle risorse**. La definizione della quota sarà disciplinata da **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei ministri competenti.

Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria (art. 59)

Viene autorizzata l'**assunzione straordinaria di fino a 2.000 agenti** del **Corpo di Polizia penitenziaria** e viene concessa al **Ministero della Giustizia** la possibilità di **trattenere in servizio fino a 150 unità** di personale dello stesso Corpo.

Disposizioni relative al personale di ItaliaMeteo (art. 60, co. 1 e 2)

Si autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia **ItaliaMeteo** a prorogare **fino al 31 dicembre 2026** i **comandi del personale** proveniente da altre amministrazioni e i **contratti di lavoro flessibili** in corso. È inoltre riconosciuta al personale dell'Agenzia un'**indennità di amministrazione** pari a quella prevista per il personale del **Ministero dell'Università e della Ricerca** appartenente alle stesse aree del comparto funzioni centrali.

Convenzione tra la Consob e la Sogei per l'utilizzo delle infrastrutture informatiche (art. 60, comma 3)

Si consente alla **CONSOB** di utilizzare, tramite **convenzione con Sogei**, le **infrastrutture informatiche** e i **sistemi informativi** della società, al fine di **potenziare l'attività di vigilanza** e **favorire la digitalizzazione** dei propri servizi e processi.

Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT (art. 60, comma 4)

Si autorizza l'**ISTAT** ad **aumentare, a partire dal 2026**, le **risorse del proprio bilancio** destinate al pagamento dell'**indennità per oneri specifici (IOS)** riconosciuta ai **ricercatori e tecnologi** dell'istituto.

Comitato nazionale per la bioetica; Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 60, co. 5 e 6)

Si definiscono la **composizione numerica** e la **durata del mandato** del **Comitato nazionale per la bioetica** e del **Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita**, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la regolazione degli aspetti attuativi. È inoltre previsto un gettone di presenza per il presidente e i componenti di entrambi i comitati.

Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM (art. 60, co. 7–9)

Introdotte modifiche al sistema di **finanziamento** dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**.

Assunzione di magistrati ordinari (art. 61)

Si autorizza il **Ministero della Giustizia** ad assumere, nel **biennio 2026-2027**, **718 magistrati ordinari** risultati vincitori di concorsi già banditi, con la **copertura finanziaria** necessaria a sostenerne l'assunzione.

In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 62, comma 1)

Si ripristina per il **2026** il **turn over al 100%** per i **Corpi di polizia** e per il **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, consentendo la piena sostituzione del personale cessato dal servizio. L'intervento comporta un onere di circa 89,7 milioni di euro, con una riduzione di entrate stimata in 10,6 milioni per i Vigili del fuoco, 28 milioni per i Carabinieri, 16,7 milioni per la Guardia di finanza, 27 milioni per la Polizia di Stato e 7,3 milioni per la Polizia penitenziaria.

Personale Capitaneria di porto (art. 62, comma 2)

Viene **annullata la riduzione degli oneri** riferiti alle consistenze dei **volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto**, che la Legge di Bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

TITOLO V - MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 63)

Viene aumentato il **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard**, cui concorre lo Stato, di **2,4 miliardi di euro per il 2026** e di **2,65 miliardi di euro annui a partire dal 2027**.

Una quota di 100 milioni di euro annui dal 2026 è destinata alle **spese per Alzheimer e altre forme di demenza senile**, mentre ulteriori risorse – 206 milioni per il 2026, 17 milioni per il 2027 e 60 milioni annui dal 2029 – finanzieranno gli **obiettivi sanitari prioritari di rilievo nazionale**.

Le Regioni potranno iscrivere nei propri bilanci il valore dei finanziamenti dell'anno precedente in attesa dell'assegnazione definitiva, e un decreto ministeriale, da adottare entro marzo 2026, disciplinerà il **monitoraggio** e il **riparto delle risorse** destinate a **specifiche finalità assistenziali**.

Misure di prevenzione (art. 64)

Si destinano **238 milioni di euro annui dal 2026**, a valere sul fabbisogno sanitario standard, per il **rafforzamento delle misure di prevenzione e sanità pubblica**. Le risorse serviranno a: estendere lo screening mammografico alle donne tra 45-49 e 70-74 anni; ampliare lo screening per il tumore del colon-retto fino ai 74 anni; proseguire il programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare nell'ambito della rete RISP; incrementare i fondi destinati all'acquisto dei vaccini previsti dal calendario nazionale.

Per il 2026 è previsto inoltre un **finanziamento aggiuntivo di 247 milioni di euro** per potenziare ulteriormente le **attività di prevenzione**, mentre **1 milione di euro** annuo dal 2026 sarà destinato a **campagne di comunicazione istituzionale** del Ministero della Salute sulla prevenzione. I criteri di riparto delle risorse saranno definiti in sede di distribuzione del fabbisogno sanitario standard.

Piano nazionale di azioni per la salute mentale (art. 65)

Viene destinata una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard al finanziamento del **Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM)**: 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui dal 2029.

Nel triennio 2026-2028, il **30% delle risorse** sarà riservato alle **azioni di prevenzione**, mentre **30 milioni di euro** saranno utilizzati per l'**assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario** da impiegare nei **servizi di salute mentale**.

Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 66)

Si incrementa di **10 milioni di euro annui dal 2026** la quota del **Fondo sanitario nazionale** destinata al **funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali**, per coprire i maggiori costi legati ai servizi e alle **emergenze sanitarie** in materia di **sicurezza alimentare, sanità animale e igiene zootecnica**.

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (art. 67)

Si aumenta la spesa annuale per l'**aggiornamento delle tariffe massime** relative alla **remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti**, portandola da **650 a 1.000 milioni di euro** a partire dal **2027**.

Inoltre, una quota del **fabbisogno sanitario nazionale standard** sarà vincolata a finanziare l'**aggiornamento delle tariffe per le prestazioni ambulatoriali e protesiche**, pari a **100 milioni di euro nel 2026 e 183 milioni di euro annui dal 2027**.

Farmacia dei servizi (art. 68)

Si stabilisce l'**integrazione stabile dei servizi resi dalle farmacie** nel **Servizio sanitario nazionale**, riconoscendo le **farmacie pubbliche e private convenzionate** come **strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie**, anche in collaborazione con altri professionisti della salute.

Per i nuovi servizi assistenziali, il Ministero della Salute definirà con linee guida i **requisiti operativi**, con particolare attenzione alle farmacie situate in aree rurali o disagiate. A tal fine, viene vincolata una quota di 50 milioni di euro annui dal 2026 del fabbisogno sanitario standard, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, che stabiliranno la remunerazione dei servizi attraverso accordi integrativi regionali con le organizzazioni di categoria. Le Regioni dovranno rendicontare annualmente al Ministero della Salute l'uso delle risorse e i volumi di attività. Inoltre, entro marzo 2026, un decreto del MEF e del Ministero della Salute disciplinerà le **procedure digitali** per le **prescrizioni mediche** e i **rimborsi** tramite il **Sistema tessera sanitaria**.

Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive (art. 69)

Si aumentano le risorse destinate all'**incremento delle indennità** previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del **Servizio sanitario nazionale**, in particolare per **medici e veterinari, infermieri, dirigenti sanitari non medici e operatori delle professioni sanitarie e socio-sanitarie**, inclusi gli **operatori socio-sanitari (OSS)**. Tali incrementi sono finanziati attraverso l'aumento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dall'articolo 63.

Per il **2026**, vengono inoltre **aumentati i limiti di spesa** per le **prestazioni aggiuntive** del personale medico e sanitario, con un incremento complessivo di **143,5 milioni di euro** (di cui **101,9 milioni per i dirigenti medici** e **41,6 milioni per il restante personale sanitario**). Tali compensi saranno soggetti a un'**imposta sostitutiva del 15%**.

Le risorse derivano dai **fondi vincolati agli obiettivi sanitari prioritari di rilievo nazionale**, e la loro ripartizione tra Regioni e Province autonome è indicata in allegato.

Assunzioni di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale (art. 70)

Si autorizzano, a partire dal 2026, **assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario** da parte degli enti e aziende del **Servizio sanitario nazionale**, in deroga ai limiti di spesa per il personale, entro un tetto complessivo di **450 milioni di euro annui**, valido anche per le **Regioni a statuto speciale**.

La copertura finanziaria deriva sia dal fabbisogno sanitario nazionale standard, sia dalla **quota destinata agli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**. Inoltre, le **Regioni** potranno **aumentare la spesa per il personale** fino a un massimo del **3% dell'incremento del proprio Fondo sanitario regionale** rispetto all'anno precedente.

Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso (art. 71)

Si consente alle Regioni, in via sperimentale per il periodo 2026-2029, di **aumentare fino a un punto percentuale la componente variabile dei fondi per la retribuzione del personale del Servizio sanitario nazionale**, al fine di riconoscere **emolumenti aggiuntivi a medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari** che operano nei **servizi di pronto soccorso**.

Incremento delle risorse per le cure palliative (art. 72)

Si aumentano di **20 milioni di euro annui a partire dal 2026** le risorse del Fondo sanitario nazionale destinate a garantire l'**accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore**, portando il vincolo complessivo a non meno di 130 milioni di euro l'anno. Il finanziamento aggiuntivo è coperto tramite l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Ripartizione del Fondo farmaci innovativi (art. 73)

Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, tutte le **Regioni** e le **Province autonome**, comprese Trento e Bolzano, possano **accedere alle risorse del Fondo per i farmaci innovativi**, superando le precedenti limitazioni legate al concorso al finanziamento sanitario delle autonomie speciali.

Quote premiali (art. 74)

Si proroga, anche per gli **anni 2025 e 2026**, l'**assegnazione delle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale** alle **Regioni** che adottano misure per

garantire l'equilibrio di bilancio, secondo i criteri di riequilibrio stabiliti dalla Conferenza delle Regioni.

Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'Inps per il potenziamento dell'assistenza psicologica e psicoterapica (art. 75)

Si destina all'**Inps**, a partire dal **2026**, una somma di **200 mila euro annui** per l'**adeguamento della piattaforma informatica** e la **semplificazione delle procedure** relative al **bonus psicologo**, oltre al **trasferimento all'Istituto delle risorse** necessarie per finanziarlo. Gli oneri sono coperti con le **risorse già previste** dalla normativa vigente per la stessa misura.

Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale (art. 76)

Si prevede che l'**AIFA** effettui ogni anno, entro il 30 novembre, la **revisione** e l'**aggiornamento** del **Prontuario farmaceutico nazionale (PFN)**, che elenca i medicinali rimborsabili dal **Servizio sanitario nazionale**, con l'obiettivo di **razionalizzare la spesa farmaceutica**. La revisione sarà basata su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, accessibilità, costo-beneficio ed economicità complessiva. L'AIFA potrà decidere di includere, escludere, riclassificare o rinegoziare i prezzi dei farmaci, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. È inoltre prevista la possibilità di introdurre **misure transitorie** per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in cura.

Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci (art. 77)

Si introduce un **buono dematerializzato** per l'acquisto di **prodotti senza glutine** a carico del **Servizio sanitario nazionale**, utilizzabile da parte delle **persone celiache** in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione, convenzionati con Regioni e Province autonome.

Un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e sentita la Conferenza Stato-Regioni, definirà i criteri e le modalità operative del sistema, **gestito tramite il Sistema tessera sanitaria**, includendo la generazione del buono, l'assegnazione del budget mensile, la tracciabilità delle spese e la compensazione interregionale.

Gli oneri, pari a **2 milioni di euro nel 2026** e **1 milione di euro annui dal 2027**, saranno coperti con le **risorse destinate agli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**.

Altre disposizioni in materia di farmaceutica (art. 78)

Si introducono numerose **modifiche alla disciplina del settore farmaceutico**. Dal 2026 vengono **aumentati i tetti di spesa**: dello **0,20%** per gli **acquisti diretti** e dello **0,05%** per la **farmaceutica convenzionata**, mentre resta invariato allo **0,2%** il tetto per i **gas medicinali**.

Viene **abolito il meccanismo del payback 1,83%** a carico delle aziende farmaceutiche (solo per la quota dovuta alle Regioni), con una copertura di **166 milioni di euro annui**.

Si stabilisce inoltre che, per i farmaci con prezzo superiore a 100 euro, la remunerazione alle farmacie sia allineata a quella prevista per i farmaci da 100 euro.

In caso di **scadenza del brevetto di un medicinale biotecnologico**, l'**AIFA** potrà rinegoziare il prezzo o accettare una **riduzione di almeno il 20%** proposta dall'azienda. Si precisano anche le percentuali di spettanza su prezzo al pubblico (66% alle aziende, 3,65% ai grossisti) e si **proroga al 2028** la possibilità per l'AIFA di utilizzare i dati del **Nuovo sistema informativo sanitario** per il monitoraggio della spesa.

Si rafforzano gli **obblighi di comunicazione** delle aziende in caso di interruzione della commercializzazione di un medicinale (preavviso minimo di **due mesi**) e si **inaspriscono le sanzioni** per le violazioni, con multe fino a **36 mila euro**, che resteranno nella disponibilità dell'AIFA.

Infine, dal **1° gennaio 2026** viene **abolita la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5%** del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, eliminando così il relativo meccanismo di compensazione economica.

Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (art. 79)

Viene aumentato da **20 a 70 milioni di euro annui** il limite massimo di finanziamento destinato all'**Ospedale pediatrico Bambino Gesù**, riconosciuto come IRCCS di diritto privato. L'incremento, a valere sulle **risorse vincolate agli obiettivi sanitari di rilievo nazionale**, decorre già dal 2025.

Spesa per l'acquisto di dispositivi medici (art. 80)

Si innalza **dal 4,4% al 4,6%** il **tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici** a partire dal 2026, mantenendo invariate le procedure per la definizione dei tetti regionali. L'aumento, pari a **0,2 punti percentuali**, comporta **oneri stimati in 280 milioni di euro annui**.

Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 81)

Viene **aumentato di un punto percentuale** il **limite di spesa regionale** per l'acquisto di **prestazioni sanitarie da privati accreditati**, sia ambulatoriali che ospedaliere, portandolo a **+6,5% rispetto alla spesa del 2011**. L'intervento, operativo dal 2026, comporta oneri pari a 123 milioni di euro annui, coperti nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale previsto dall'articolo 63.

Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione (art. 82)

Si avvia **in via sperimentale** per il 2026 un progetto destinato agli **IRCSS pubblici** e agli **ospedali di rilievo nazionale e alta specializzazione**, volto a promuovere **modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa** e a **migliorare la qualità dell'assistenza**. Per la misura è previsto uno stanziamento di **20 milioni di euro per il 2026**, da ripartire tra

le regioni e province autonome con decreto ministeriale, finanziato tramite le risorse per gli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale.

Servizi di scambio transfrontaliero per ricette elettroniche, profilo sanitario e documenti clinici (art. 83)

Viene finanziata, con **985 mila euro** per il **2026** e **793 mila euro** annui **dal 2027**, la realizzazione – tramite Sogei – di **infrastrutture informatiche** per lo **scambio transfrontaliero di dati sanitari** (ricette elettroniche, profili sanitari, referti e schede cliniche) attraverso il **Sistema tessera sanitaria**. La spesa è coperta con le risorse destinate agli **obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**.

Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario (art. 84)

Viene stabilito che, dal 2026, i **contributi annuali dell'Italia** al **Centro internazionale per le ricerche sul cancro** e all'**Organizzazione mondiale della sanità animale** siano determinati in base alle richieste ufficiali dei rispettivi organismi, nel rispetto degli obblighi internazionali e delle disponibilità di bilancio. La novità consiste nell'estendere questo criterio anche al contributo destinato all'Organizzazione mondiale della sanità animale.

Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 85)

Si assegnano **20 milioni di euro** per il 2026 all'**Agenas**, quale **Agenzia nazionale per la sanità digitale**, per potenziare i **servizi di telemedicina**, fornendo ai professionisti sanitari **dispositivi per il monitoraggio dei pazienti** e favorendo uno sviluppo omogeneo dei percorsi digitali di cura. La copertura finanziaria avviene tramite le risorse per gli **obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**.

Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici (art. 86)

Viene disciplinato il sistema di **accertamento e riscossione del contributo dello 0,75%** sul fatturato derivante dalle **vendite di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale**. Il Ministero della salute può accertare il dovuto **entro cinque anni** in caso di mancata o errata dichiarazione. È prevista la **regolarizzazione spontanea** senza sanzioni, mentre in caso di inadempienza si applica una **sanzione del 30%**, ridotta al **10%** se il pagamento avviene entro 60 giorni. L'avviso di accertamento costituisce **titolo esecutivo** per la riscossione coattiva.

Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici (art. 87)

Si chiarisce che il **contributo allo 0,75%** destinato al **Fondo per il governo dei dispositivi medici** deve essere calcolato **solo sul fatturato derivante dalle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale**. Sono inoltre escluse dall'obbligo di versamento le aziende con un fatturato annuo inferiore a 50 mila euro per le vendite dirette al SSN.

Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9 (art. 88)

Si amplia il ruolo del **Co.ssario straordinario per la peste suina africana**, attribuendogli anche la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate alle Regioni per gli **interventi di contenimento della popolazione di cinghiali**.

Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente (art. 90)

Si incrementano di **2 milioni di euro annui** per il **triennio 2026-2028** le risorse del **Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche**. Viene inoltre riconosciuto, per le persone con **epilessia farmacoresistente**, un livello di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della Legge 104/1992, previa certificazione del medico specialista.

Misure in materia di dipendenze patologiche (art. 91)

Si amplia la destinazione della **quota dell'1,5% del Fondo per le dipendenze patologiche** assegnata al **Dipartimento per le politiche antidroga**, che potrà essere utilizzata non solo per analisi e monitoraggio del fenomeno, ma anche per formazione degli operatori socio-sanitari, progetti di prevenzione e reinserimento, nonché per attività di valutazione e raccolta dati a livello nazionale.

Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie (art. 92)

Si istituisce un **tavolo tecnico interministeriale** per analizzare e migliorare l'**efficienza energetica delle strutture sanitarie pubbliche**, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle **Regioni** e di enti del **Servizio sanitario nazionale**. I componenti svolgono l'incarico **senza compenso**.

Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria (art. 93)

Si introduce un **monitoraggio permanente** per valutare l'**equilibrio tra finanziamenti e livelli di servizio del SSN**, integrando il sistema di indicatori di performance regionali e assicurando coerenza con i criteri di riparto e i fabbisogni standard.

TITOLO VI - MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 94)

Si rinnova per il 2026 l'**iperammortamento** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** legati alla **trasformazione digitale** o alla **produzione di energia rinnovabile per autoconsumo**, con maggiorazioni del costo fiscale dal **180% al 50%** (e fino al **220%** per investimenti "green").

Il beneficio, valido ai fini **IRES e IRPEF**, è **cumulabile con altre agevolazioni**, salvo che per gli investimenti che già accedono al **credito d'imposta Industria 4.0**, e resta fruibile anche in caso di **sostituzione del bene agevolato** con uno analogo o più avanzato.

Crediti d'imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (art. 95)

Si proroga fino al **2028** il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**, valido per spese sostenute tra il 1° gennaio 2026 e il 15 novembre 2028, con risorse pari a **2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028**. Viene inoltre esteso, per lo stesso triennio, il **credito d'imposta per le imprese nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, con un limite di **100 milioni annui**. Sono introdotti specifici **obblighi di comunicazione e rendicontazione** all'Agenzia delle Entrate, da definire con apposito provvedimento, per garantire il **controllo e il rispetto dei limiti di spesa**.

Credito d'imposta per gli investimenti effettuati da imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 96)

È istituito, per il **2026**, un **credito d'imposta del 40%** sugli investimenti fino a **1 milione di euro** effettuati da **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** in **beni strumentali nuovi** (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. L'agevolazione è valida anche per investimenti completati entro **giugno 2027**, se ordinati e pagati almeno al 20% entro il 2026. Il beneficio, con un **limite complessivo di 2,1 milioni di euro**, è **utilizzabile solo in compensazione**, non è cumulabile con l'**IRES premiale** o con il credito d'imposta per la **ZES unica**, e richiede **certificazione delle spese** da parte di un revisore.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (art. 97)

Si rifinanzia la “**Nuova Sabatini**”, misura che sostiene gli investimenti in **beni strumentali** delle **micro, piccole e medie imprese**, con **200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027**. Il provvedimento rafforza uno strumento ormai strutturale di **agevolazione per l'acquisto o leasing di macchinari, impianti e attrezzature**, ritenuto efficace nel favorire la **crescita e il rilancio degli investimenti produttivi**.

Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (art. 98)

Si introducono nuovi interventi a **sostegno delle imprese turistiche** e si potenziano gli strumenti per gli **investimenti privati nel settore**. È previsto un **fondo da 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028** per contributi a fondo perduto destinati al miglioramento dell'offerta turistica, con criteri da definire tramite decreto interministeriale. Viene inoltre **rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo** con **250 milioni nel 2027, 50 milioni nel 2028 e 250 milioni nel 2029**, per sostenere i grandi progetti d'impresa.

Manutenzione stradale e Sistema idrico del Peschiera (art. 99)

Viene autorizzata per **ANAS S.p.A.** una spesa di **90 milioni di euro annui dal 2026** per le attività di **monitoraggio, gestione e manutenzione** della rete stradale di interesse nazionale. Inoltre, il **Co.ssario straordinario** nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)” potrà utilizzare anche gli strumenti di **finanza di progetto** per la realizzazione dell’opera.

Previste disposizioni finalizzate a garantire l’equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del **Sistema idrico del Peschiera**.

Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all’estero (art. 100)

Si autorizza una spesa di 4,7 milioni di euro annui dal 2026 per rafforzare e stabilizzare il **personale dell’Arma dei Carabinieri** impegnato in **servizi di sorveglianza e scorta presso le sedi estere**, con conseguente incremento della spesa corrente.

Elezioni Comitati degli italiani all’estero e Consiglio generale degli italiani all’estero (art. 101)

Si autorizza per il 2026 una spesa massima di **14 milioni di euro** per lo svolgimento delle **elezioni dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero**.

Promozione economica e culturale (art. 102)

Si istituisce, dal 2026, un **fondo da 35 milioni di euro annui** presso il **MAECI** per finanziare **iniziative di promozione economica e culturale all’estero**, con effetti di maggiore spesa corrente.

Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese (art. 103)

Si aumenta il sostegno all’**internazionalizzazione delle imprese**: di 100 milioni di euro nel 2026 per la “Sezione venture capital e investimenti partecipativi” del cosiddetto “Fondo 394”; di 100 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 per il “Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione”.

Interventi in favore dell’Ucraina (art. 104)

Si istituisce un **fondo da 50 milioni di euro** destinato al **governo ucraino** per sostenere la **ripresa economica** e il **rafforzamento delle infrastrutture**, con il vincolo dell’**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

TITOLO VII - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

Misure in materia di istruzione (art. 105)

Si rende **obbligatoria** – salvo motivate esigenze didattiche – la **sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni** nelle scuole secondarie, utilizzando il personale dell'organico dell'autonomia. Per i **posti di sostegno** e per la **scuola primaria** resta invece una **facoltà** del dirigente. Si **modifica il monitoraggio** delle assenze del personale scolastico, che diventa **quadrimestrale** e più dettagliato. Gli **eventuali risparmi di spesa** potranno essere destinati, entro un limite del **10%**, al **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**.

Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA (art. 106)

Si prevede che l'**organico dell'autonomia** e quello del **personale ATA** siano **definiti annualmente**, e non più su base triennale, con la possibilità di una programmazione di massima per i due anni successivi.

È inoltre **introdotto l'obbligo del parere della Conferenza unificata** sul decreto di definizione dell'organico, e si consente di **ommettere il monitoraggio** di classi e posti quando la riduzione riguarda solo i **posti di potenziamento**.

Il numero delle **classi negli istituti tecnici** potrà essere stabilito nello stesso decreto annuale, mentre il **personale docente impiegato nei gradi inferiori** mantiene il proprio trattamento economico.

Pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR (art. 107)

Si introduce un **Piano triennale della ricerca**, aggiornabile annualmente, che definisce i **finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata** delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, con risorse iscritte nel bilancio del MUR. Sono **escluse** le misure finanziate tramite **PNRR, fondi europei, FSC e PNC**.

Il Piano è **approvato con decreto del Ministro** entro il **31 gennaio** del primo anno del triennio, mentre i **bandi competitivi** per l'assegnazione delle risorse devono essere adottati entro il **30 aprile** di ogni anno. Il MUR può inoltre **valutare gli effetti delle agevolazioni e dei contributi** previsti dal Piano nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa.

Viene istituito il **Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)**, in cui confluiscono dal 2026 vari fondi esistenti (tra cui il FISR, il FIRS, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza e quello per le scienze applicate). Il Fondo è **incrementato di 150 milioni di euro annui dal 2026**, destinati al finanziamento dei **Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)**.

Carta elettronica “Valore” (art. 108)

Si istituisce, a partire dal 2026, la **“Carta valore”**, una **carta elettronica per l'acquisto di materiali e prodotti culturali** destinata ai giovani che conseguono il diploma entro il diciannovesimo anno di età. Dal **1° gennaio 2027** la nuova carta **sostituirà la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”**, assorbendone le funzioni. L'intervento comporta

oneri pari a 180 milioni di euro annui dal 2027, compensati dalla contestuale eliminazione delle due precedenti misure.

Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (art. 109)

Si istituisce presso il Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di 5 milioni di euro annui dal 2026, destinato a fornire sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (art. 110)

Si modifica la legge sul cinema e l'audiovisivo (Legge n. 220 del 2016) **riducendo la dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo** da 700 a **550 milioni di euro per il 2026** e a **500 milioni annui dal 2027**.

È introdotto un **monitoraggio trimestrale delle spese** e vengono fissati **limiti massimi alle risorse destinate ai crediti d'imposta**, in base al decreto di riparto. Sono inoltre **eliminati i vincoli di spesa minimi e massimi** per i contributi selettivi, le attività di promozione e i piani di sostegno alle sale e alla digitalizzazione del patrimonio audiovisivo.

TITOLO VIII - MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale (art. 111)

Si istituisce presso il MEF un **fondo da 350 milioni di euro per il 2026** destinato a **ridurre i rischi legati a eventi imprevedibili** sul territorio nazionale. Le risorse finanziano contributi a soggetti privati per interventi di prevenzione e mitigazione del rischio, concessi al netto di altri aiuti pubblici. Le modalità di assegnazione saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni concernenti il Comune dell'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009 (art. 112, co. 1-4)

Si prevedono **nuovi interventi finanziari a favore del Comune dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico del 2009**, con una serie di stanziamenti per il periodo 2023-2027. In particolare, per il **2026** sono assegnati **2,85 milioni di euro** (di cui **1,7 milioni** al Comune dell'Aquila e **1,15 milioni** agli altri comuni del cratere), **5 milioni di euro** per ulteriori misure e **2 milioni di euro** per interventi di prosecuzione. Sono inoltre previsti **mezzo milione di euro nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027** per specifici progetti locali, e risorse minori già disposte per il triennio 2023-2025.

Ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 (art. 112, co. 5-9)

Si applica la **Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità** al completamento degli interventi legati al sisma che ha colpito l'**Emilia-Romagna nel 2012**.

È previsto che il **Co.ssario delegato**, Presidente della Regione, presenti una **relazione finale** al termine dello stato di emergenza. La ricostruzione viene dichiarata **di rilievo nazionale** e si dispone la **nomina di un Co.ssario straordinario**, che subentra al Co.ssario delegato, con risorse destinate alla struttura di supporto e agli interventi di assistenza tecnica, alla popolazione e al contributo per l'autonoma sistemazione.

Gli interventi sono finanziati con **9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, a valere sul fondo per le spese di funzionamento previsto dalla Legge n. 40 del 2025.

Applicazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione (art. 112, comma 10)

Si estende l'applicazione del **Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione** alle attività riguardanti i territori colpiti dalle calamità richiamate dall'articolo 112.

Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 (art. 112, comma 11)

Si proroga al **31 dicembre 2026** il termine per l'utilizzo dei **finanziamenti agevolati** destinati alle **imprese agricole e agroindustriali** danneggiate dal **sisma del 2012** in **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**.

Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post-sisma 2016/17 (art. 112, co. 12-14)

Si autorizzano, per l'anno **2026**, risorse complessive a sostegno della **gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma 2016-2017**, pari a 59 milioni di euro, 470 mila euro e 7,5 milioni di euro, destinate a diverse finalità operative e di supporto agli interventi nei territori colpiti.

Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (art. 112, co. 15-20)

Si prorogano al **31 dicembre 2026** varie misure di sostegno per i territori colpiti dai **sismi del 2016 e 2017**, tra cui: la **sospensione dei pagamenti** per le **utenze idriche, elettriche e del gas** nelle zone rosse e negli immobili dichiarati inagibili; il **differimento di un anno** del pagamento delle **rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** ai Comuni interessati; la **sospensione fino al 2026** delle rate di mutui, finanziamenti e canoni per imprese e privati con immobili o beni strumentali danneggiati; la **proroga della sospensione** anche per i mutui i cui beneficiari non siano stati adeguatamente informati

dagli istituti di credito. Lo **Stato** concorre agli oneri derivanti da tali misure nel **limite di 1,5 milioni di euro per il 2026**.

Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (art. 112, co. 21)

Si prorogano al **2026** le **esenzioni fiscali** per i **fabbricati ubicati nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017**, che restano esclusi dal **reddito imponibile ai fini Irpef e Ires** e dall'applicazione di **Imu e Tasi**. L'onere complessivo è stimato in 18,33 milioni di euro per il 2026, di cui 14,9 milioni per minori introiti IMU e 3,43 milioni per minori entrate tributarie.

Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (art. 112, co. 22-23)

Si prorogano al **31 dicembre 2026** i termini per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dai **sismi del 2016**. La proroga consente di mantenere per un altro anno le **autorizzazioni straordinarie** riguardanti: l'individuazione di **nuovi siti di deposito temporaneo**, l'**incremento dei quantitativi** conferibili agli impianti di trattamento e il **regime speciale** per i materiali da scavo utilizzati nelle opere d'emergenza.

Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (art. 112, co. 24)

Si dispone il **riparto delle risorse** gestite dal **Commissario del Governo per la ricostruzione** dei territori colpiti dal **sisma del 2016** nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, con un onere di **5 milioni di euro per il 2026**.

Esclusione dal calcolo dell'Isee di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (art. 112, co. 25)

Si proroga al **2026** la norma che **esclude dal calcolo dell'Isee** gli **immobili distrutti o inagibili** a causa di calamità naturali, entro un **limite di spesa di 2 milioni di euro**. L'onere è stimato in pari misura anche ai fini del **fabbisogno di cassa** e dell'**indebitamento netto** delle pubbliche amministrazioni.

Compensazione della perdita del gettito Tari a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017 (art. 112, co. 26)

Si autorizza per il **2026** una **spesa di 10 milioni di euro** a favore dei **Comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017** (indicati nel decreto-legge n. 189/2016 e relativi allegati), al fine di **compensare la perdita di gettito Tari** e garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contratti a tempo determinato e contributo disagio abitativo (art. 112, co. 27-28)

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** la durata dei **contratti a tempo determinato** del personale impiegato presso gli **Uffici speciali per la ricostruzione** e gli **enti del cratere sismico del 2016**, **senza nuovi oneri finanziari** per il 2026.

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** il **contributo per il disagio abitativo (CDA)** destinato ai cittadini delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** colpite dai **sismi del 2016**, con una spesa autorizzata di 82 milioni di euro per il 2026.

Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016 (art. 112, co. 29)

Si stanziavano 1 milione di euro per il 2025 e 1 milione di euro per il 2026 per garantire lo sviluppo, la manutenzione e la funzionalità delle **piattaforme informatiche** del **Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016**.

Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale (art. 112, co. 30)

Si prorogano per il 2026 le misure di **supporto al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016**, relative all'attuazione degli investimenti del Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dai **sismi del 2009 e del 2016**, con una spesa complessiva di 3,4 milioni di euro.

Proroga stato d'emergenza sisma 2016 (art. 112, co. 31)

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** lo **stato di emergenza** dichiarato a seguito dei **sismi iniziati il 24 agosto 2016**, per garantire il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione.

Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 112, co. 32)

Si estendono al **2026** le **esenzioni fiscali e contributive** per le **imprese situate nella Zona franca dei comuni colpiti dal sisma del 2016**, che abbiano registrato una riduzione di fatturato a causa del terremoto. Le agevolazioni, soggette alla normativa europea sugli **aiuti "de minimis"**, sono concesse **nel limite di 11,7 milioni di euro** per il 2026.

Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23 (art. 112, co. 33-35)

Cessano i contributi per l'autonoma sistemazione nei Comuni delle **Marche** e dell'**Umbria** colpiti dai sismi del **2022-2023**; dal momento della cessazione e fino al 31 dicembre 2026 è previsto un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con oneri pari a 2,5 milioni di euro per il 2026.

Esenzione Imu per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle Marche e in Umbria (art. 112, co. 36)

Si proroga al **2026** l'**esenzione dall'Imu** per i **fabbricati abitativi** situati nelle **Marche e in Umbria** colpiti dai sismi del **2022 e 2023**. Un decreto ministeriale definirà i criteri per il ristoro del minor gettito ai comuni interessati. L'onere previsto è di 300 mila euro per il 2026.

Interventi nei territori di Ischia, Molise, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia colpiti da eventi sismici o alluvionali (art. 112, co. 37-46)

Si proroga la **gestione straordinaria** per la **ricostruzione post-sisma del 2016-2017** e si finanziano le attività di assistenza alla popolazione con uno stanziamento complessivo di 8,55 milioni di euro per il 2026.

Sono inoltre previste risorse per 4,4 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità delle attività di **assistenza** e di **smaltimento dei rifiuti** a **Ischia**, colpita dagli eventi del novembre 2022.

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori di **Campobasso e Catania**, colpiti dai sismi del 2018, con una spesa totale di 4,92 milioni di euro per il 2026.

Si estende inoltre al 31 dicembre 2026 il mandato del Commissario straordinario per la **ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, con risorse pari a 10,55 milioni di euro per il 2026, mentre per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali colpiti è autorizzata una spesa complessiva di 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica (art. 112, co. 47-48)

Si prevede il rafforzamento delle funzioni e la proroga del mandato del **Commissario straordinario per la siccità**. Entro il **31 gennaio 2026** il Commissario individuerà gli interventi urgenti da realizzare, per i quali è autorizzata una spesa di **41 milioni di euro nel 2026**. L'incarico del Commissario è prorogato fino al **31 dicembre 2027**, con ulteriori **3,26 milioni di euro** stanziati per il biennio 2026-2027. Vengono inoltre ridefiniti i compiti del Commissario, eliminando quelli di raccolta dati e monitoraggio e rafforzando invece le funzioni di coordinamento.

Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania (art. 112, co.49)

Si rifinanzia per il **2026** il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai sismi della **Regione Molise** e dell'**area etnea**, con uno stanziamento di **10 milioni di euro**.

Eventi sismici in Abruzzo ad aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese (art. 112, co. 50)

Si incrementano di **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** le risorse destinate agli interventi a favore delle popolazioni colpite dal **sisma del 2009 in Abruzzo**.

Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022 (art. 112, co. 51)

Si autorizzano risorse per il finanziamento degli interventi legati agli eventi calamitosi che hanno colpito l'**isola di Ischia** nel **2017** e nel **2022**, con una spesa di **20 milioni di euro per il 2026** e **30 milioni di euro per il 2027**.

Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23 (art. 112, co. 52)

Si autorizzano risorse per gli **interventi di ricostruzione privata** nei territori colpiti dagli eventi sismici del **2022 nelle Marche** e del **2023 in Umbria**, con una spesa di **20 milioni di euro nel 2026**, **90 milioni nel 2027** e **220 milioni nel 2028**.

Proroga detrazioni 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nell'Italia centrale (art. 112, co. 53-54)

Si estende al **2026** la **detrazione del 110%** per gli interventi di ricostruzione su immobili danneggiati dai **sismi del 2016 e 2017** in **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**, purché le domande siano state presentate prima del **30 marzo 2024**.

Misure in materia di protezione civile (art. 113, co. 1-3)

Sono stanziare risorse per il **potenziamento della protezione civile**: 40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 40 milioni annui a decorrere dal 2029 al Fondo regionale di protezione civile. Sono inoltre previsti 50 milioni di euro annui per il 2027 e il 2028 per indennizzare i danni a privati e imprese colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e 2,35 milioni di euro per il 2026 per l'aggiornamento tecnologico e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Risorse per le politiche della dimensione subacquea (art. 113, comma 4)

Viene aggiunta la promozione delle politiche della dimensione subacquea tra le finalità del **Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili**, con risorse destinate a tale scopo pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2026.

TITOLO IX - MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (art. 114)

Viene **ridotto il contributo delle Regioni** a statuto ordinario **alla finanza pubblica** con diverse modalità: per il 2026, il contributo è ridotto di 100 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per il periodo 2025-2029. Inoltre, le Regioni possono rinunciare, per il 2026, alle risorse destinate agli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con la conseguente riduzione del contributo alla finanza pubblica per il 2026 e per gli anni successivi, fino al 2029.

Il PD considera positivo l'alleggerimento, ritenendo che possa evitare tagli ai servizi essenziali, ma sollecita un ripensamento complessivo dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni in chiave di autonomia solidale.

Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (art. 115)

A partire dal 1° gennaio 2026, viene disposta la **cancellazione del debito** nei confronti dello Stato relativo alle **anticipazioni di liquidità** concesse alle regioni per il pagamento di debiti derivanti da carenza di liquidità. Inoltre, lo Stato si fa carico del debito contratto dalle regioni con la **Cassa depositi e prestiti** per estinguere debiti con i mercati finanziari e debiti commerciali accumulati fino al 31 dicembre 2005. Queste operazioni si applicano solo se le Regioni, su richiesta della **Conferenza delle regioni e province autonome**, limitano l'uso dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051 e se inviano le delibere dei **Consigli regionali** entro il 28 febbraio 2026. A compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti da queste operazioni, le regioni devono versare ogni anno, dal 2026 al 2051, gli importi pari agli oneri non più sostenuti. Inoltre, la **Conferenza delle regioni** potrà chiedere alle regioni di limitare l'uso dell'avanzo di amministrazione per compensare gli effetti sul saldo della **finanza pubblica**. Gli oneri complessivi sono stimati in 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2030.

Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio (art. 116)

Vengono introdotte modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 e al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in merito all'approvazione e trasmissione del **bilancio consolidato delle Regioni** e degli **enti locali** alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Le modifiche riguardano anche l'adozione dei **provvedimenti di variazione** del bilancio regionale.

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef (art. 117)

Viene estesa **fino al 2028** la possibilità per le **Regioni** e le **province autonome di Trento e di Bolzano** di stabilire **aliquote differenziate** per l'**addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, in base agli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla Legge di Bilancio 2025.

Modifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità e miglioramento della riscossione (art. 118)

Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, verranno apportate modifiche alla disciplina del **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** per gli enti locali, con l'introduzione della possibilità di determinare diversamente l'ammontare dell'accantonamento del FCDE a partire dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione anche ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031. Inoltre, verranno riviste le modalità di trasmissione alla **Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione, per permettere il monitoraggio dei dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato. Infine, sarà introdotta la possibilità, che diventerà obbligatoria in determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla **Asset management company S.p.A. (AMCO)**.

Contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL) e utilizzo degli avanzi vincolati (art. 119)

Gli enti locali in **dissesto** possono **rideterminare** il proprio **risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'esercizio precedente, considerando la **massa passiva** e la **massa attiva** trasferita all'**Organismo straordinario di liquidazione**. Questo permetterà di **ripianare il disavanzo** in dieci anni, a quote costanti. La normativa consente, inoltre, agli enti che rispettano il piano di rientro di **utilizzare l'avanzo vincolato di parte corrente** formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge, previa approvazione del **rendiconto** dell'esercizio precedente. Il recupero del disavanzo è attestato dai **revisori dei conti** che esaminano la variazione al **bilancio di previsione**.

Interventi in materia di federalismo demaniale (art. 120, co. 1)

Intervenendo sulla disciplina del cosiddetto “**federalismo demaniale**” partire dal 1° gennaio 2026, non si applicherà la riduzione delle risorse spettanti alle **Regioni** e agli **enti locali** che hanno acquisito gratuitamente beni immobili dallo Stato, utilizzati a titolo oneroso. Questa modifica esclude la compensazione delle minori **entrate erariali** derivanti dal trasferimento dei beni, con un impatto negativo sul bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a partire dal 2026.

Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali (art. 120, co. 2)

L'aumento del limite massimo di ricorso alle **anticipazioni di tesoreria** da tre a cinque dodicesimi delle **entrate correnti** per gli **enti locali**, previsto per il periodo 2020-2025, viene esteso fino al **2028**. Questa misura ha lo scopo di agevolare il rispetto dei **tempi di pagamento** nelle transazioni commerciali degli enti locali.

Fondo per l'assistenza ai minori (art. 120, co. 3)

Viene incrementata di **150 milioni di euro** per il **2026** la dotazione del **Fondo per l'assistenza ai minori**, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2025.

Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti del personale comunale (art. 120, co. 4)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un **fondo** con una dotazione di **50 milioni di euro** per il **2027** e **100 milioni di euro annui** a partire dal **2028**, destinato, attraverso la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del **trattamento accessorio del personale non dirigenziale dei Comuni**.

Incremento della tassa di soggiorno (art. 121)

Viene confermata per l'anno **2026** la possibilità, già prevista nel **2025**, di aumentare l'**imposta di soggiorno** per i comuni che la possono istituire. La stessa possibilità è estesa anche a **Roma Capitale** e al **Comune di Venezia**, con i medesimi limiti d'importo

Misure a favore degli enti locali in difficoltà finanziaria (art. 122)

Modificando il comma 775 della Legge di Bilancio 2025, si estende la possibilità di **anticipazioni di risorse** anche ai **Comuni con meno di 7 mila abitanti in dissesto finanziario** dal 1° gennaio 2017, che non abbiano approvato il rendiconto della gestione liquidatoria. Tali somme sono destinate a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria, al fine di procedere al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (art. 123)

È prevista la **definizione** dei **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** negli articoli successivi, dal 124 al 128, in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011. La norma dà attuazione all'art. 13, co. 2, del medesimo decreto, che demanda alla legge statale la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, in ambiti diversi dalla sanità. Sono inoltre individuati i costi, i fabbisogni standard e le metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi, senza generare effetti finanziari diretti.

LEP nel settore sanitario e sociale (artt. 124-126)

Viene confermata, per il **settore sanitario**, la disciplina vigente in materia di **livelli essenziali di assistenza (LEA)** definita dal DPCM 12 gennaio 2017, con le relative procedure di aggiornamento. Sono inoltre individuati i **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** in materia di **assistenza sociale**, ai fini della successiva definizione del sistema di finanziamento regionale in base ai principi del federalismo fiscale.

A decorrere dal **2027** è istituito un **sistema di garanzia dei LEP sociali**, da attuare in ciascun **Ambito territoriale sociale (ATS)**, con il progressivo adeguamento della spesa al livello necessario per garantirne l'erogazione uniforme sul territorio nazionale. L'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per studenti con disabilità resta escluso, in quanto disciplinato separatamente. È inoltre previsto un incremento di 200 milioni di euro annui dal 2027 a sostegno del sistema.

LEP in materia di assistenza agli alunni con disabilità (art. 127)

È definito il **Livello essenziale delle prestazioni (LEP)** relativo all'**assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale** per **alunni e studenti con disabilità**, da garantire in modo personalizzato, permanente e adeguato. Rientrano tra le componenti fondamentali il numero di ore di assistenza, l'impiego di personale qualificato e il rispetto di standard qualitativi uniformi.

Entro il **31 dicembre 2027** dovrà essere operativo un **registro nazionale** per rilevare il fabbisogno territoriale di ore di assistenza e utenti serviti, con modalità e criteri definiti da decreto ministeriale. In via transitoria, per gli anni **2026-2027**, è previsto un **obiettivo di servizio** volto a rafforzare l'offerta nei territori più carenti. La norma affida infine a un decreto la **ripartizione delle risorse** del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e ne disciplina la copertura finanziaria.

LEP in materia di istruzione (art. 128)

Sono individuati i **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** in materia di **istruzione universitaria e AFAM**, facendo riferimento alla normativa vigente sulle **borse di studio** per studenti in possesso dei requisiti di legge. Per garantire il raggiungimento uniforme di tali livelli, è previsto un **incremento del Fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**. Le modalità di **monitoraggio** del conseguimento dei LEP saranno definite con **decreto interministeriale**, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio (art. 129, co. 1)

Sono previste **riduzioni delle spese di parte corrente dei Ministeri** per gli anni **2026, 2027** e, a regime, dal **2028**, in attuazione del concorso delle amministrazioni centrali agli **obiettivi di finanza pubblica** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

Le riduzioni ammontano a **354,9 milioni di euro nel 2026, 283,9 milioni nel 2027 e 1.139,9 milioni annui dal 2028**, come indicato nell'Allegato VI. La **Presidenza del Consiglio dei ministri** dovrà inoltre versare **50 milioni di euro annui** al bilancio dello Stato dal 2026. Le riduzioni potranno essere **rimodulate tra programmi diversi** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei ministri competenti.

Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri (art. 129, co. 2)

È prevista una **riprogrammazione degli stanziamenti in conto capitale** dei Ministeri, con una **riduzione delle dotazioni** per gli anni **2026-2028** e un corrispondente **incremento per il triennio 2029-2031**, in modo da riequilibrare la distribuzione pluriennale della spesa.

Le riduzioni ammontano a **1.851 milioni di euro nel 2026, 1.871,7 milioni nel 2027 e 1.699,6 milioni nel 2028**, come indicato negli Allegati VII e VIII. Gli incrementi compensativi previsti per il triennio successivo non producono effetti sul saldo del bilancio 2026-2028.

Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci (art. 129, comma 3)

È prevista una **riduzione del limite di spesa** destinato al **pensionamento anticipato dei lavoratori precoci**, in base agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente. La misura comporta **minori spese pensionistiche** pari a **20 milioni di euro nel 2027, 60 milioni nel 2028 e 90 milioni di euro annui** a partire dal 2029.

Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani (art. 129, co. 4)

Viene **abrogato l'esonero contributivo** previsto per le **imprese che effettuano erogazioni liberali** a favore di **istituti tecnici e professionali** e che **assumono a tempo indeterminato giovani diplomati** provenienti dagli stessi istituti, misura introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato" (art. 129, co. 5)

È disposta una **riduzione di 21,6 milioni di euro annui** dal 2026 delle **risorse destinate ai Centri di assistenza fiscale (CAF)**, in ragione del consolidamento delle procedure della dichiarazione dei redditi precompilata.

Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione (art. 129, co. 6)

Si dispone il **versamento al bilancio dello Stato** di **2,1 miliardi di euro** complessivi per gli anni **2026 e 2027**, provenienti dal **Fondo per lo sviluppo e la coesione** iscritto tra i residui del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta (art. 129, co. 7)

È prevista una **riduzione di 245,5 milioni di euro per il 2026** del **fondo di parte corrente** destinato al rispetto della **traiettoria di spesa netta**, in coerenza con gli **obiettivi di finanza pubblica** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025.

Verifiche sui permessi e riduzioni fiscali per liberi professionisti (art. 129, co. 8--0)

Si introduce la possibilità per le **pubbliche amministrazioni** di richiedere all'**Inps** la **verifica dei requisiti sanitari** dei dipendenti o dei soggetti assistiti per i quali siano fruiti i permessi retribuiti ex Legge 104/1992.

È inoltre previsto che le amministrazioni inseriscano nelle **denunce mensili UNIEMENS** le informazioni relative ai permessi e congedi fruiti e ai beneficiari dell'assistenza, per migliorare il monitoraggio e la tracciabilità delle prestazioni.

È introdotto l'obbligo per le **pubbliche amministrazioni** di richiedere ai **liberi professionisti** una **certificazione di regolarità fiscale e contributiva** prima di procedere al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte.

Attività di ricerca, soccorso e salvataggio della Guardia di finanza (art. 129, co. 11-12)

È previsto che, in caso di **interventi di ricerca, soccorso o salvataggio** svolti dalla **Guardia di finanza**, i **costi dell'operazione** siano posti a carico del soggetto che ha causato l'evento con dolo o colpa grave, o che abbia richiesto l'intervento in modo immotivato o ingiustificato.

Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà (art. 129, co. 13-14)

Viene estesa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina relativa alla **rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare**, mantenendone validità ed effetti in coerenza con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (art. 129, co. 15)

È prevista una **riduzione di 300 milioni di euro per il triennio 2026-2028** delle risorse assegnate al **Fondo per lo sviluppo e la coesione** relativo al ciclo di programmazione **2021-2027**,

Piani di analisi e valutazione della spesa (art. 130)

È introdotto l'obbligo per ogni Ministero di realizzare, entro il 30 giugno 2026, una valutazione di una politica pubblica nell'ambito del proprio **Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS)**, al fine di predisporre un **documento unico annuale** di monitoraggio della spesa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà informare periodicamente il Consiglio dei Ministri sui risultati, mentre la Ragioneria generale dello Stato avrà funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico ai Ministeri.

Controllo della spesa del Fondo sviluppo e coesione (art. 131)

Viene fissato un **limite massimo annuale di trasferimenti di cassa** dal **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** al **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie**, gestito dall'IGRUE-Ragioneria generale dello Stato, per l'erogazione delle risorse. È inoltre prevista una ricognizione dei profili finanziari di cassa relativi alle assegnazioni del FSC dei cicli 2014-2020 e precedenti, da completare entro il 30 giugno 2026, sulla base della quale il CIPESS definirà la nuova imputazione annuale di cassa. Anche la riprogrammazione degli Accordi di coesione dovrà rispettare tali limiti. È infine autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2026 e di 3 milioni di euro annui per il 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato.

Il PD sottolinea l'importanza di una governance trasparente e partecipata, che coinvolga anche gli enti locali e le parti sociali.

Tabelle A e B e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali (art. 132)

Sono definite, tramite le **tabelle A e B allegate al disegno di Legge di Bilancio**, le dotazioni dei fondi speciali destinati a garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che potranno essere approvati nel corso del triennio di bilancio.

È istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo da 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato al **potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato**.

Fondo sociale per il clima (art. 133)

Viene disciplinata la gestione contabile e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del **Piano sociale per il clima (PSC)**, comprese quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima dell'Unione europea e dai cofinanziamenti nazionali. Sono inoltre definiti gli obblighi delle amministrazioni attuatrici e i possibili ambiti di utilizzo delle risorse del Piano.

Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali (art. 134)

È istituito presso il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** un fondo da **2,2 miliardi di euro per il 2026**, destinato a coprire gli **effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei** in cui lo Stato risulti soccombente.

Stati di previsione e dotazioni ministeriali (artt. 135-150)

Viene approvato lo **stato di previsione dell'Entrata**, che definisce per il **2025** l'ammontare complessivo di **imposte, tasse, contributi e altri proventi** dovuti allo Stato, come indicato nella **Tabella n. 1** allegata al bilancio.

Si autorizzano per il 2026 l'**impegno** e il **pagamento delle spese** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, secondo quanto previsto dalla Tabella n. 2. Sono inoltre fissati i limiti di emissione dei titoli di Stato, le dotazioni dei fondi di riserva e speciali, e introdotte varie disposizioni contabili e gestionali per l'esercizio finanziario, comprese operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato nel complesso maggiori spese per 435,5 milioni nel 2026, 2.014,1 milioni nel 2027 e per 2.737,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano per il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** in conformità alla Tabella n. 3, includendo anche le operazioni di definanziamento di leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese del MIMIT per 10 milioni nel 2027.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, con disposizioni di carattere formale e contabile, includendo le operazioni di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per 1,1 milioni nel 2026 e per 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero della Giustizia** in conformità alla Tabella n. 5, consentendo al Ragioniere generale dello Stato di riassegnare fondi destinati all'assistenza e rieducazione dei detenuti, alle attività sportive, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 98,8 milioni di euro nel 2026, 79,5 milioni nel 2027 e di 24,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale**, con disposizioni di carattere **contabile**, includendo le **operazioni di definanziamento** delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 73,2 milioni di euro nel 2026, 57,7 milioni di euro per il 2027 e 49,7 milioni di euro per il 2028.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** per l'anno finanziario 2026, autorizzando i relativi impegni e pagamenti di spesa in conformità alla Tabella n. 7. Non sono previsti interventi di rifinanziamento o definanziamento delle leggi di spesa vigenti.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Interno** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 8, insieme a variazioni contabili sul medesimo stato di previsione. Sono inoltre riportate le operazioni di definanziamento delle leggi di

spesa vigenti effettuate in II Sezione e allegate allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, determinano minori spese per il Ministero per 116,7 milioni di euro nel 2026, 44 milioni nel 2027 e di 15,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 9. Sono inoltre riportate le operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e allegate allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 105,3 milioni di euro nel 2026.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 10. Il provvedimento include disposizioni su personale e spese del Corpo delle Capitanerie di porto e sulla riassegnazione di somme per la definizione di pendenze con i concessionari autostradali uscenti. Le operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in II Sezione hanno comportato minori spese in conto capitale per 719,4 milioni di euro nel 2026.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Università e della Ricerca** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 11. Non sono previsti interventi di rifinanziamento o definanziamento delle leggi di spesa vigenti.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero della Difesa** per l'anno finanziario 2026, insieme a disposizioni di natura contabile sul relativo stato di previsione. Le operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese pari a 160,3 milioni di euro nel 2026, 23,1 milioni nel 2027 e 75,7 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste** per l'anno finanziario 2026, insieme a disposizioni di natura contabile sul relativo stato di previsione. Le operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti sono state effettuate in II Sezione e hanno determinato minori spese per il Ministero per 400 mila euro nel 2026, per 5,3 milioni nel 2027 e per 7,7 milioni per il 2028.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero della Cultura** per l'anno finanziario 2026, con disposizioni contabili connesse. Le operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese per circa 32 milioni di euro nel 2026 e maggiori spese per 47,1 milioni nel 2027 e 33,7 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero della Salute** per l'anno finanziario 2026, insieme alla possibilità di disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti destinati al Fondo sanitario nazionale, escluso l'uso di risorse in conto capitale per spese correnti. Le operazioni di rifinanziamento e riprogrammazione effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese per 25 milioni di euro nel 2026 e maggiori spese per 20 milioni nel 2027 e 25 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero del Turismo** per l'anno finanziario 2026, con relative disposizioni contabili. Le operazioni di rifinanziamento delle leggi di spesa, effettuate in II Sezione, hanno determinato maggiori spese per 37,5 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028.

Totale generale della spesa (art. 151)

Si approva il **totale generale della spesa del bilancio dello Stato** per il triennio **2026-2028**, comprensivo del **rimborso delle passività finanziarie**, come indicato nei **quadri generali riassuntivi** del bilancio di competenza e di cassa.

Quadro generale riassuntivo (art. 152)

Si approvano i **quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato** per il triennio 2026-2028, che riportano, in termini di competenza e di cassa, le entrate e le spese complessive, nonché i principali saldi di finanza pubblica: saldo netto da finanziare, risparmio pubblico e ricorso al mercato.